



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



LICEO - "ROSA - GIANTURCO"-POTENZA
Prot. 0018745 del 18/11/2024
IV (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Liceo "*Rosa – Gianturco*"


annesso

al Convitto Nazionale "*Salvator Rosa*"

Potenza

Anche quando avremo messo a posto le regole, ne mancherà sempre una: quella che dall'interno della sua coscienza fa obbligo a ogni cittadino di regolarsi secondo le regole.

(Indro Montanelli)



INDICE

PRINCÍPI

Il Liceo "Rosa - Gianturco"

TITOLO I DIREZIONE: GLI ORGANI DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA

- Art. 1. Norme generali
- Art. 2. Il Commissario Straordinario
- Art. 3. Il Collegio dei Docenti
- Art. 4. Il Consiglio di Classe
- Art. 5. Le Assemblee degli Studenti e dei Genitori
- Art. 6. Le Assemblee di Classe
- Art. 7. Le Assemblee d'Istituto
- Art. 8. Il Comitato Studentesco: partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola
- Art. 9. Il Comitato dei Genitori

TITOLO II: COMUNITA' SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE


- Art. 10. La comunità educante
- Art. 11. Apertura della scuola e fruibilità degli spazi
- Art. 12. I Docenti
- Art. 13. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Art. 14 Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
- Art. 15. I Genitori
- Art. 16. Gli Studenti: frequenza, ritardi, uscite anticipate e assenze
- Art. 17. Uscite dall'aula durante le lezioni
- Art. 18. Attività didattiche in laboratorio
- Art. 19. Attività motorie e sportive
- Art. 20. Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici
- Art. 21. Vigilanza
- Art. 22. Astensioni collettive dalle lezioni
- Art. 23. Validità dell'anno scolastico
- Art. 24. Laboratori e uso delle attrezzature informatiche
- Art. 25. Decoro degli spazi di lavoro
- Art. 26. Dematerializzazione della documentazione didattica
- Art. 27. Sperimentazione e ricerca educativa
- Art. 28. Visite guidate e viaggi d'istruzione

TITOLO III: TRASPARENZA

- Art. 29. Patto formativo tra scuola, studenti e famiglie
- Art. 30. Collaborazione di personale esperto esterno
- Art. 31. Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse
- Art. 32. Gestione assenze degli studenti e procedure di giustificazione
- Art. 33. Accesso ai servizi di segreteria
- Art. 34. Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 35. Tutela dei dati personali
- Art. 36. Tasse scolastiche, esoneri e contributo volontario delle famiglie

TITOLO IV: DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

- Art. 37. Mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti
- Art. 38. Procedure
- Art. 39. Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- Art. 40. Organo di garanzia interno

TITOLO V: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

- Art. 41. Sito web istituzionale
- Art. 42. Registro elettronico
- Art. 43. Rapporti scuola-famiglia

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI
2. REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE
3. STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DPR 24 giugno 1998, n. 249
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 NOVEMBRE 2007, N. 235
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



Principi

Il presente Regolamento è costituito da un insieme di principi e norme stabiliti per garantire il migliore funzionamento del Liceo "Rosa – Gianturco" annesso al Convitto Nazionale "Salvator Rosa", mediante una corretta applicazione delle disposizioni di seguito indicate a tutela dei diritti individuali e collettivi, ovvero:

- diritto allo studio degli studenti;
- diritto alla libertà di insegnamento dei docenti;
- diritto di scelta educativa delle famiglie;
- qualità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Il Regolamento, che annulla e sostituisce il precedente, entra in vigore immediatamente, dopo la delibera di approvazione del Commissario Straordinario. È pubblicato sul sito web dell'Istituto. I docenti coordinatori di classe sono tenuti ad illustrare le parti che interessano gli alunni nel corso della prima settimana di lezione, con annotazione sul Registro di Classe e sul Registro Elettronico, e in qualsiasi altra occasione ciò sia ritenuto necessario. Sono tenuti altresì ad illustrare le parti che interessano i genitori nel corso dell'assemblea di classe prevista in occasione del rinnovo dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano fino a quando non intervengono in materia norme modificative, contenute in leggi o contratti collettivi. E' fatto obbligo a tutti di rispettarlo e di farlo rispettare.


Gli articoli del presente Regolamento possono essere modificati o integrati, secondo le necessità della Comunità Scolastica, su proposta del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato Studentesco e le variazioni proposte entrano in vigore solo dopo la delibera di approvazione del Commissario Straordinario.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Il Liceo "Rosa - Gianturco"

Il Liceo "Rosa – Gianturco", annesso al Convitto Nazionale "Salvator Rosa", nasce in data 1 settembre 2018 per effetto del Piano di Dimensionamento della rete scolastica disposto dalla Provincia di Potenza per il triennio 2018-2021, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida definite dalla Giunta Regionale della Basilicata, con l'intento di:

- a. ottimizzare l'organizzazione della rete scolastica;
- b. garantire all'utenza un'ampia offerta formativa, sia in orario curricolare che extracurricolare, attraverso i suoi quattro indirizzi di studio nei quali le tradizioni umanistica e scientifica liceale si proiettano verso l'innovazione;
- c. migliorare l'offerta formativa nel territorio, garantendo all'utenza un servizio di convitto o semiconvitto di qualità.




Titolo I

DIREZIONE: GLI ORGANI DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA

Art.1

Norme generali

1. Istituiti dal DPR n. 416/74, gli organi collegiali realizzano la partecipazione alla gestione della scuola, conferendole il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta realtà sociale esterna.
2. Ogni organo collegiale programma temporalmente le proprie attività in rapporto alle proprie competenze, al fine di adempiere ad un ordinato svolgimento delle attribuzioni assegnate e permettere ai propri componenti di analizzare gli argomenti in attenzione, raggruppando secondo date e scadenze prefissate, anche in linea di massima, la discussione di temi su cui è possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni e di formulare pareri e proposte.
3. Ogni organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con diversa rilevanza, in determinate materie, fermo restando il principio dell'assoluta indipendenza e autonomia di ogni organo.
4. La convocazione degli organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. In caso di convocazione urgente, il preavviso può essere predisposto 24 ore prima della data fissata per la riunione, dandone immediata comunicazione ai membri per le vie brevi. La convocazione è effettuata mediante pubblicazione della circolare sul sito web d'istituto e/o nella bacheca del registro elettronico. La pubblicazione della convocazione sulla home page del sito web istituzionale è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo. Le riunioni sono tenute in un giorno non festivo ed in ore non coincidenti con quelle di lezione.
5. L'avviso di convocazione indica il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare nella sessione di lavoro. L'ultimo punto dell'ordine del giorno può esprimere la voce "Varie ed Eventuali" per trattare argomenti urgenti per i quali non è stato possibile prevedere l'inserimento nell'ordine del giorno o argomenti liberamente proposti dai componenti l'organo collegiale, la cui trattazione deve, tuttavia, essere approvata all'unanimità dei presenti. La maggioranza dei presenti può proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva che può essere convocata con eventuale carattere d'urgenza.
6. Di ogni seduta di ogni organo collegiale viene redatto processo verbale a cura del Segretario, stampato su fogli intestati della scuola e conservato in raccoglitori dedicati. Il verbale deve contenere la data, l'ora, il luogo, la durata della riunione, il nome del Presidente e del Segretario, il nominativo dei presenti e degli assenti, il resoconto in sintesi della presentazione e della discussione sui vari punti all'ordine del giorno, le eventuali dichiarazioni espresse dai componenti l'organo e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale redatto, condiviso tramite bacheca del registro elettronico e/o letto nella seduta successiva, viene approvato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Art.2

Il Commissario Straordinario

Funzionamento

1. Per le scuole annesse ai Convitti Nazionali, la normativa vigente non prevede la costituzione del Consiglio di Istituto, quale organo di indirizzo politico della scuola.

Le competenze e le funzioni di tale organo collegiale sono attribuite ad un Commissario Straordinario individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale, su proposta del Dirigente Scolastico, tra i genitori degli studenti iscritti e che ne hanno dato la disponibilità.

2. Il Commissario Straordinario assolve i compiti che sono previsti di norma per il Consiglio di Istituto, ovvero, delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Competenze

3. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, il Commissario Straordinario ha potere deliberante, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività scolastica, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. In particolare, ha potere deliberante nelle seguenti materie: a) approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.); b) approvazione del Regolamento di Istituto con relativo Codice di Disciplina, del Patto di Corresponsabilità e della Carta dei Servizi; c) acquisto, rinnovo, conservazione di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici, strumenti audiovisivi, dotazioni librerie; d) acquisto del materiale di consumo per le esercitazioni; e) orario delle lezioni, con eventuali adattamenti in itinere, f) adattamento del calendario scolastico; g) formulazione di criteri generali per la programmazione educativa; h) formulazione di criteri generali per la programmazione e l'attuazione di attività scolastiche curricolari ed extracurricolari, con particolare riguardo a corsi di recupero e sostegno, ad attività complementari, a visite guidate e viaggi d'istruzione, etc.; i) promozione di contatti con altre scuole, al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze e intraprendere eventuali collaborazioni; l) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo; m) definizione di forme e modalità di svolgimento di eventuali iniziative assistenziali; n) formulazione di criteri generali per la formazione delle classi; o) formulazione di criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi; p) formulazione di criteri generali per la gestione del rapporto scuola-famiglia; q) formulazione di criteri generali per le attività aggiuntive con accesso al fondo d'Istituto; r) coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.

5. Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.


6. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.

7. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e dei locali scolastici.

8. Sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, delibera le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

9. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuitogli dalla normativa vigente.

10. La pubblicazione degli atti (Art. 43 T.U. n. 297/94) è limitata alle sole deliberazioni sul sito web dell'Istituto (sezione Atti generali in Amministrazione Trasparente) entro il termine massimo di 8 giorni dall'assunzione delle relative deliberazioni.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



I verbali e tutti gli atti scritti, preparatori delle sedute e conseguenti alle stesse, ad eccezione di quelli eventualmente dichiarati riservati, sono depositati presso l'ufficio del dirigente.

L'accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241/90. Per rispetto della legge sulla privacy, non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.



Art. 3

Collegio dei Docenti

Funzionamento

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico dell'Istituzione Scolastica. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 297/94 è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal docente collaboratore delegato. Svolge le funzioni di Segretario il collaboratore del Dirigente Scolastico che redige il verbale delle sedute.

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti.

2. Il Collegio dei Docenti:

- a. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico;
- b. si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno **un terzo** dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre; le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione;
- c. l'ordine del giorno, può essere integrato, a mezzo scritto, dal Dirigente Scolastico anche il giorno prima della data di convocazione o su richiesta di un terzo dei componenti. Eventuali materiali propedeutici alla trattazione dei punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili in tempo utile (almeno 3 giorni prima della convocazione) nella bacheca del registro elettronico. Non è possibile deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno, salvo che la decisione sia assunta all'unanimità; in caso contrario, ovvero, qualora l'argomento che si vuole inserire all'ordine del giorno richieda preventiva informazione da parte dei componenti il Collegio dei Docenti, il nuovo punto potrà essere inserito nell'ordine del giorno di una successiva riunione;
- d. per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;
- e. adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. È lecito astenersi o esprimere dissenso motivando la decisione. Nel verbale della seduta dovrà essere riportato, per ogni deliberazione, l'unanimità o il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. La votazione palese è espressa mediante alzata di mano; quando trattasi di persone, la votazione si effettua, invece, a scrutinio segreto (mediante scheda), di cui deve essere fatta menzione nel verbale. La verbalizzazione della seduta viene esperita attraverso la redazione del verbale a cura del segretario verbalizzante individuato dal Presidente nel docente collaboratore della Dirigenza o in sua assenza un altro docente. Ogni componente ha diritto alla verbalizzazione del proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Collegio e/o di far riportare il proprio intervento sul verbale della seduta dal Segretario verbalizzante. La bozza del verbale, redatta entro 15 giorni dalla seduta, sarà condivisa tramite la bacheca del registro elettronico, per la lettura e la condivisione dei contenuti da parte dei singoli membri,



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



almeno 5 giorni prima della successiva seduta, e posta all'approvazione del Collegio, quale primo punto all'ordine del giorno, nella seduta successiva. Una volta approvato il verbale diventa definitivo, quindi timbrato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Competenze

3. Il Collegio dei Docenti ha le seguenti competenze, ovvero:
 - a. delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, ed in particolare cura la programmazione dell'azione educativa;
 - b. delibera in merito alla programmazione e all'attuazione di misure a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali;
 - c. delibera ai fini della valutazione degli studenti, indicandone criteri comuni, nonché in merito alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
 - d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - e. esprime parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica;
 - f. provvede all'adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di Classe;
 - g. promuove iniziative di sperimentazione, formazione e aggiornamento dei docenti in servizio;
 - h. individua, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti e nell'Organo di garanzia;
 - i. elabora il Piano Triennale dell'Offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
 - j. individua le funzioni strumentali;
 - k. designa i tutor per i docenti neoimmessi in ruolo;
 - l. formula proposte, non vincolanti, per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formulazione dell'orario;
 - m. formula proposte, non vincolanti, per l'attribuzione di ruoli introdotti dalla normativa vigente (tutor, orientatore, ...);
 - n. esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;
 - o. delibera sull'ammissione per la terza volta alla stessa classe di alunni pluriripetenti.
4. Nell'adottare le proprie delibere il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

Art. 4

Consiglio di classe

Funzionamento

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori eletti per le rispettive componenti. I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico.

Il Consiglio di Classe:

- a. si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni;



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- b. è convocato dal Dirigente Scolastico almeno due volte per quadrimestre, mediante circolare scritta, o su richiesta scritta e motivata da parte dei membri del Consiglio stesso (numero non inferiore a tre);
 - c. è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio stesso, suo delegato (di norma il coordinatore di classe).
2. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti, membro del consiglio stesso (di norma il coordinatore di classe).
3. Il verbale della seduta, redatto entro 10 giorni dalla stessa, deve essere pubblicato nella bacheca del registro elettronico nella sezione "materiali didattici – atti della classe"; copia cartacea dello stesso, timbrato e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, deve essere depositato presso l'Ufficio di Presidenza nell'apposita cartella "Atti del Consiglio di Classe".

Competenze

4. Il Consiglio di Classe ha le seguenti competenze, ovvero:
- a. delibera in materia di progettazione educativo-didattica, valutazione e sperimentazione relativamente alla classe, coerentemente con gli obiettivi prioritari individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i criteri generali in esso contenuti;
 - b. formula proposte al Collegio dei Docenti relativamente all'azione didattica e alle iniziative di sperimentazione;
 - c. formula parere sull'adozione dei libri di testo;
 - d. irroga sanzioni disciplinari fino all'allontanamento dello studente dalle lezioni di durata non superiore ai 15 giorni.

Il Coordinatore di Classe

5. I lavori propedeutici alle sedute sono coordinati dal docente coordinatore il quale è, a sua volta, portavoce delle istanze dei membri del Consiglio di Classe presso la Dirigenza e la Segreteria Studenti. Il coordinatore di classe inoltre:
- a. provvede sia alla stesura della progettazione annuale delle attività della classe, preventivamente concordata in sede di Consiglio di classe, sia della relazione finale delle attività svolte dalla classe stessa a conclusione dell'anno scolastico;
 - b. illustra ai genitori e agli studenti l'andamento didattico-disciplinare della classe durante le sedute dell'organo collegiale;
 - c. effettua la verifica delle assenze e dei ritardi degli studenti, nonché la loro giustificazione nella apposita area del registro elettronico;
 - d. contatta, telefonicamente i genitori degli studenti la cui frequenza presenti evidenti e ripetute irregolarità, redigendo fonogramma dell'avvenuta comunicazione. Copia del fonogramma dovrà essere protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente;
 - e. presiede le sedute del Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico; firma il verbale, ne pubblica copia nell'apposita sezione del registro elettronico e, al termine delle suddette operazioni, ne deposita copia in formato cartaceo presso l'Ufficio di Presidenza;
 - f. al termine degli scrutini intermedi e finali, verifica che tutte le operazioni siano state regolarmente effettuate (compilazione del registro generale, compilazione del tabellone,



firma di tutti i documenti di rito, comunicazioni alle famiglie in caso di non ammissione alla classe successiva o di sospensione del giudizio);

- g. favorisce e agevola il necessario raccordo tra gli insegnanti della classe e i genitori;
- h. favorisce e agevola, in caso di presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali, i rapporti con i genitori, con gli esperti dell'ASL, con il responsabile del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto e con i referenti per la disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 5

Diritto di assemblea

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 297/94, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 6

Assemblea di classe degli Studenti

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni, gli studenti hanno diritto ad **un'assemblea di classe al mese**, nel limite di **due ore**.

Funzionamento

- a. Le assemblee di classe non possono svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e dovranno svolgersi a rotazione in orario diverso, onde evitare di sottrarre ore di lezione ai medesimi docenti;
- b. non possono aver luogo assemblee di classe nei 30 giorni precedenti il termine delle attività didattiche;
- c. i rappresentanti di classe sono tenuti ad inoltrare, su apposito modulo, richiesta di assemblea di classe al docente coordinatore con almeno **cinque giorni** di preavviso rispetto alla data prevista;
- d. la richiesta scritta di assemblea dovrà contenere la data, l'ordine del giorno della seduta, il giorno della settimana - diverso da quelli precedentemente utilizzati - e l'orario di svolgimento;
- e. l'orario di svolgimento dell'assemblea di classe non dovrà coincidere con il calendario delle verifiche programmate;
- f. i docenti della classe sono tenuti a concedere, a turno, le ore di assemblea richieste e a registrarne lo svolgimento sul registro di classe e su quello elettronico;
- g. sarà cura del coordinatore di classe provvedere ad informare il Consiglio di Classe circa la data e l'ora dell'assemblea, mediante annotazione sul registro di classe e registro elettronico;



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- h. al termine dell'assemblea di classe, sarà cura dei rappresentanti di classe provvedere alla stesura del verbale; lo stesso potrà essere utilizzato per eventuali proposte nelle successive sedute del Consiglio di Classe;
- i. copia del verbale deve essere consegnato al coordinatore di classe che avrà cura di depositarli in appositi contenitori negli uffici della dirigenza;
- j. possono assistere alle assemblee di classe, oltre che il Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino;
- k. sarà cura dei rappresentanti di classe coordinare l'assemblea e garantirne uno svolgimento sereno e proficuo;
- l. i docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'assemblea hanno obbligo di vigilanza e hanno potere di interromperla in caso di comportamento non corretto da parte degli studenti;
- m. in caso di interruzione da parte dei docenti, gli stessi relazioneranno sull'accaduto e il Dirigente Scolastico insieme ai docenti del CdC valuteranno l'opportunità di concedere o meno altre assemblee durante l'anno scolastico.

Elezione dei rappresentanti di classe

2. Al fine dell'elezione dei **due** rappresentanti di classe sono elettori attivi e passivi tutti gli studenti regolarmente iscritti alla classe.
3. L'elezione dei rappresentanti di classe avviene entro il 31 ottobre dell'anno scolastico in corso, mediante:
 - a. indicazione delle elezioni da parte del Dirigente Scolastico;
 - b. identificazione di una rosa di almeno quattro candidati;
 - c. votazione a scrutinio segreto;
 - d. in caso di parità di voti, si procede al sorteggio;
 - e. i candidati non eletti possono eventualmente subentrare, quali rappresentanti degli studenti, in caso di rinuncia degli aventi diritto o nel caso in cui decadano dalla carica.
4. I rappresentanti di classe degli Studenti decadono dalla loro carica:
 - a. per volontarie dimissioni;
 - b. se risultano assenti ingiustificati a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di classe;
 - c. in caso di trasferimento ad altra sezione o ad altro Istituto.
5. Il rappresentante dimesso, o eventualmente decaduto, viene surrogato automaticamente mediante l'individuazione del primo dei non eletti.
6. Ai sensi dell'art. 50 dell'O.M. 215/91, i rappresentanti di classe continuano a far parte del medesimo fino all'insediamento dei nuovi eletti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità.

Art. 7

Assemblea di Istituto degli Studenti

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni, gli Studenti hanno diritto ad un'assemblea di Istituto al mese **nel limite delle ore di lezione di una giornata**.



Funzionamento

2. L'assemblea d'Istituto non può essere sempre tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e non può aver luogo nei 30 giorni precedenti il termine delle attività didattiche;

3. L'Assemblea d'Istituto deve dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento; copia del medesimo dovrà essere sottoposto alla visione del Commissario Straordinario per valutare eventuali incongruenze con il Regolamento d'Istituto.

4. L'Assemblea d'Istituto è convocata dai rappresentanti d'Istituto o dalla maggioranza del Comitato Studentesco o dal 10% degli Studenti dell'Istituto:

- a. i rappresentanti d'Istituto sono tenuti ad inoltrare, su apposito modulo, la richiesta di assemblea, firmata dagli stessi, contenente la data di convocazione e l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico almeno **cinque giorni** prima della stessa;
- b. l'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico entro le 48 ore successive al ricevimento della richiesta scritta. In mancanza di riscontro è applicabile il principio del silenzio-assenso;
- c. è concessa agli Studenti dell'Istituto nella sua interezza o può articolarsi in assemblea di classi parallele o per sede;
- d. è consentita, altresì, previa autorizzazione del Commissario Straordinario, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, in numero non superiore a quattro nell'arco dell'anno scolastico;
- e. le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate, a richiesta degli studenti, per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo;
- f. il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

2. Le Assemblee potranno essere svolte in modalità differente in funzione delle attività programmate, nello specifico in presenza o da remoto, nei locali dell'Istituto o in collegamento da remoto nelle rispettive classi, o dai propri domicili, o presso una struttura esterna all'Istituto, dopo lo svolgimento della 1^a ora di lezione.

3. Nel caso di svolgimento presso una struttura esterna:

- a. gli studenti raggiungeranno il luogo previsto per l'Assemblea al termine della prima ora di lezione in modo autonomo, previa autorizzazione da parte dei genitori; senza obbligo di vigilanza da parte del personale della Scuola;
- b. per gli studenti delle classi site nella sede del Seminario Maggiore, sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare annualmente, con nota interna, le modalità di svolgimento della prima ora di lezione considerata la distanza tra la sede scolastica e quella normalmente individuata come sede per le Assemblee d'Istituto.

4. La Scuola provvederà, a seguito dell'individuazione delle date da destinarsi mensilmente alle Assemblee d'Istituto, ad informarne tempestivamente le famiglie mediante pubblicazione del calendario delle assemblee sul registro elettronico; eventuali modifiche al calendario saranno comunicate in itinere, attraverso lo stesso canale comunicativo, tramite apposita comunicazione.



La Funzione Strumentale dell'area studenti ed i referenti di plesso vigileranno sul regolare svolgimento dei lavori e garantiranno l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti, assicurando il corretto andamento dell'assemblea, di cui sono responsabili unitamente al Comitato Studentesco.

5. Alle Assemblee d'istituto possono assistere, oltre che il Dirigente Scolastico od un suo delegato, anche i docenti che lo desiderino.

6. La durata dell'assemblea sarà determinata dai richiedenti in funzione delle attività programmate. Al termine dell'assemblea gli allievi termineranno la giornata scolastica e faranno ritorno in modo autonomo alle proprie abitazioni.

Art. 8

Comitato Studentesco

Partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni, gli Studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere il Comitato Studentesco della scuola.

Funzionamento

2. Il Comitato Studentesco può decidere di darsi un'articolazione interna per sede; tuttavia, la prima riunione annuale deve essere congiunta in modo da eleggere il **gruppo di gestione**, costituito da un Presidente e da un rappresentante degli Studenti per ogni sede.


Competenze

3. Il Comitato Studentesco:

- a. può esprimere pareri e/o formulare proposte direttamente al Dirigente Scolastico e/o al Commissario Straordinario;
- b. concorre a garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle Assemblee d'Istituto;
- c. designa i rappresentanti degli studenti nell'Organo di garanzia interno;
- d. adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni;
- e. esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente che abbia compiuto il 18° anno di età, con il compito di coordinare i lavori del Comitato Studentesco nelle sedi dell'Istituto;
- f. ha la facoltà di riunirsi al di fuori dell'orario scolastico - nei giorni di apertura pomeridiana della Scuola - ogni qualvolta lo ritenga opportuno, previa richiesta di autorizzazione di fruizione dei locali al Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno **cinque giorni** prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno della riunione, ora di inizio e fine dei lavori, previo accertamento della disponibilità dei locali della scuola.

4. Il **gruppo di gestione**, costituito dal Presidente e da un rappresentante per ogni sede, cura la stesura del verbale delle riunioni del Comitato; copia del verbale deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla riunione.

Le attività del Comitato Studentesco sono coordinate dalla Funzione Strumentale Area Studenti, che funge da raccordo con la Dirigenza Scolastica.



5. Il Comitato formula pareri sulle iniziative culturali e formative della scuola, nonché sulle principali scelte didattiche, contribuendo alla valutazione finale del sistema.

Art. 9

Comitato dei Genitori


1. Ai sensi dell'art. 15 norma del D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni, le Assemblee dei Genitori possono essere di classe o di istituto:

- a. le **assemblee di classe** sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
- b. le **assemblee d'istituto** sono convocate su richiesta del Presidente dell'assemblea o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori;
- c. I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un **Comitato dei Genitori** della scuola.

Funzionamento

2. Il Comitato dei Genitori:

- a. può decidere di darsi un'articolazione per sede; tuttavia, la prima riunione annuale deve essere congiunta in modo tale da poter eleggere un Presidente e, se lo si ritiene necessario, un **gruppo di gestione** con il compito di coordinare i lavori del Comitato dei Genitori e l'organizzazione delle assemblee di Istituto;
- g. ha la facoltà di riunirsi al di fuori dell'orario scolastico, nei giorni di apertura pomeridiana della Scuola, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ~~con~~ previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. La richiesta dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno **cinque giorni** prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno della riunione, ora di inizio e fine dei lavori, previo accertamento della disponibilità dei locali della scuola;
- b. può essere convocato dal Dirigente Scolastico, qualora ne ravvisi la necessità.



Titolo II

COMUNITA' SCOLASTICA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 10

La Comunità Educante e Democratica

1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 297/94, integrato dall'art. 32 del CCNL 2019-2021, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'ONU, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale Docente ed Educativo, il DSGA e il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, nonché le famiglie e gli studenti, che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D. Lgs. 297/94.

Art. 11

Apertura della scuola e fruibilità degli spazi

1. Compatibilmente con le attività programmate in orario extracurricolare dall'Istituto, tutte le componenti della comunità educante possono fruire dei locali della scuola.

Docenti

2. I docenti a tempo determinato ed indeterminato, in servizio presso l'Istituto, possono:
 - a. utilizzare gli spazi comuni, le aule e i dispositivi elettronici in esse disponibili, oltre l'orario scolastico, per attività di studio, di ricerca e lavoro di gruppo, compatibilmente con i giorni di apertura pomeridiana della scuola;
 - b. affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette loro a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato nelle sedi staccate, purché rispondenti ai fini educativi dell'istituzione scolastica e al buon costume.

Studenti

3. Gli Studenti dell'Istituto possono:
 - a. usufruire degli spazi all'interno dell'edificio scolastico, oltre l'orario delle lezioni (pausa pranzo), in caso di frequenza ad attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola in orario pomeridiano; l'Istituto non garantisce la vigilanza sugli studenti nella fascia oraria compresa tra la conclusione delle attività didattiche e l'inizio delle attività di ampliamento dell'offerta formativa, ferma restando la copertura assicurativa per tutti gli studenti durante la loro permanenza negli edifici scolastici;
 - b. affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette loro a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato nelle sedi staccate, purché rispondenti ai fini educativi dell'istituzione scolastica e al buon costume.
4. Gli Studenti sono tenuti:



- a. ad assumere un comportamento responsabile e conforme alla disciplina;
- b. a rispettare il Regolamento d'Istituto;
- c. a mantenere il decoro e la pulizia degli spazi utilizzati;
- d. a rispettare il divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze dell'Istituto.

5. In caso di utilizzo di aule speciali, ovvero laboratori ed impianti sportivi, gli Studenti devono attenersi alle norme indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Genitori

6. I genitori possono:

- a. fruire dei locali scolastici per Assemblee di Classe o d'Istituto in orario pomeridiano e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- b. affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette loro a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato nelle sedi staccate, purché rispondenti ai fini educativi dell'istituzione scolastica e al buon costume.

7. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alla scuola e/o alle sue componenti scolastiche sarà consentito solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato per le sedi staccate.

8. A tutela dell'incolumità degli studenti, del personale docente e ATA, nonché di tutti coloro che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Istituto, non è consentito (con la sola eccezione del Dirigente Scolastico o persona autorizzata dallo stesso):

- a. parcheggiare scooter e autovetture all'interno del piazzale antistante l'ingresso della Sede Centrale dell'istituto o in prossimità del portone di ingresso del plesso Seminario; in ogni caso, la scuola non è responsabile di eventuali furti e/o danni ai veicoli in sosta in tale pertinenza;

Art. 12

I Docenti

1. I Docenti a tempo indeterminato e determinato sono tenuti al rispetto degli obblighi di servizio derivanti dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. e dal presente regolamento.

2. Ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 5, è istituito per l'intera istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, costituito da posti comuni, di sostegno e di potenziamento.

3. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

4. Al fine di garantire la qualità del servizio scolastico, i docenti sono tenuti:

- a. a trovarsi in aula al suono della prima campanella se in servizio alla prima ora di lezione;
- b. ad effettuare, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 85, la sostituzione di docenti assenti per supplenze temporanee fino a 10 giorni, in qualità di docenti dell'organico dell'autonomia, secondo i tempi e le modalità individuati dal Dirigente Scolastico e riportati sul quadro orario generale dell'Istituto;
- c. ad effettuare attività di potenziamento funzionali al raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa secondo i tempi e le



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"


LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- modalità individuate dal Dirigente Scolastico e preventivamente comunicate agli interessati;
- d. in osservanza dell'eventuale delibera assunta dal Collegio dei Docenti, ricevere in orario antimeridiano coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli studenti, al fine di garantire un più proficuo rapporto scuola- famiglia. I tempi saranno indicati da ogni singolo docente sul quadro orario generale; il ricevimento sarà effettuato previa comunicazione da parte dei genitori interessati;
 - e. nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di lavoro, partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni di cui è membro, nonché a tutte le attività di formazione ed aggiornamento professionale previste nel Piano di Formazione, che costituisce parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
5. Inoltre, ciascun docente è tenuto a:
- a. provvedere alla stesura della progettazione didattica relativa alla disciplina d'insegnamento entro i tempi stabiliti dal Dirigente Scolastico;
 - b. tenere aggiornato il registro di classe, nonché quello elettronico, in osservanza di quanto disposto sia dalla normativa vigente in materia di trasparenza e tempestività della valutazione degli studenti, sia dalle delibere assunte dal Collegio Docenti in materia;
 - c. consultare sistematicamente il sito web della scuola e/o la bacheca del registro elettronico prendendo visione delle comunicazioni della dirigenza scolastica e delle convocazioni degli organi collegiali, così come disciplinate nei precedenti articoli;
 - d. su disposizione del Dirigente Scolastico, svolgere l'attività didattica in altre classi, secondo il proprio orario di servizio, in caso di assenza collettiva degli Studenti delle proprie classi ed eventuale assenza dei docenti in altre classi dell'Istituto;
 - e. a sostituire i colleghi assenti nel rispetto della normativa vigente e nei casi sopra indicati. Le ore di supplenza eccedenti le 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, sono retribuite secondo le disposizioni di legge. A tal fine faranno fede le firme apposte sul registro di classe, sul registro elettronico e su quello predisposto dall'Istituto, nonché l'annotazione degli argomenti trattati. L'organizzazione delle supplenze è regolamentata dalla contrattazione integrativa d'Istituto.
6. I docenti possono effettuare, per finalità didattica, lo scambio di ore con i docenti del medesimo Consiglio di Classe; tuttavia, eventuali scambi devono essere preventivamente comunicati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.
7. I docenti hanno diritto a riunirsi in assemblea secondo le disposizioni vigenti. Alle assemblee, o ad altre eventuali iniziative destinate al personale docente, possono partecipare rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, personalità della cultura, esperti di settore e figure politiche o istituzionali, docenti di altri istituti a norma delle vigenti disposizioni.
8. I docenti sono tenuti, in caso di assenza, a darne tempestiva comunicazione alla dirigenza scolastica nei modi e nei tempi indicati dalla vigente normativa, ovvero prima dell'inizio delle attività didattiche. Tutte le assenze devono essere debitamente documentate (certificate o autocertificate).
9. L'obbligo di presenza dei Docenti nell'Istituto è subordinata all'orario di servizio e all'espletamento delle sole attività didattiche preventivamente deliberate dal Collegio Docenti,




anche con riguardo al periodo relativo alle sospensioni delle attività didattiche, nel pieno rispetto del CCNL vigente.

Art. 13

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), così come rinnovato dal Dlgs 75/2017, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative che abbiano carattere di abitudine, sistematicità e continuità o che determinino conflitto di interessi.
2. Sono attività del tutto compatibili, per le quali non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione scolastica o consentite su autorizzazione del Dirigente Scolastico, quelle previste dal citato l'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, purché l'esercizio di attività diversa non comporti alcun pregiudizio alle attività inerenti alla funzione docente e non abbia incidenza sull'orario d'insegnamento e di servizio.
3. Il docente è tenuto a presentare all'amministrazione di servizio la richiesta scritta di autorizzazione.
4. Essa si intende accolta se, entro 30 giorni dalla presentazione, non viene adottato un motivato provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico (legge 662/1996, art. 1, comma 60).
5. Il personale in servizio, che opti per il regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% rispetto a quella prevista per il tempo pieno, può esercitare previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico altre prestazioni di lavoro (libere professioni) che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'Istituto.



Art. 14

Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario è parte integrante della comunità educante e contribuisce all'efficienza, efficacia e qualità del servizio scolastico.

1. Il personale ATA è tenuto a:

- a. rispettare l'orario di servizio e a prestare la propria opera nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente;
- b. collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL vigente e le disposizioni impartite dall'Amministrazione Scolastica anche in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- c. favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con i docenti, le famiglie e con le studentesse e gli studenti;
- d. mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei rapporti con i docenti, le famiglie e con gli studenti e le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;
- e. rispettare i doveri di vigilanza nei confronti delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite all'inizio di ciascun anno scolastico;
- f. nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo.
- g. collaborare con i docenti, mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio ausilio.

Per quanto non menzionato, si rinvia al CCNL vigente.


Art. 15

I Genitori

1. La partecipazione dei Genitori alla vita dell'Istituto è prevista dal D.P.R. 416/74, così come integrato dal D. Lgs. 297/94.

2. I Genitori hanno diritto:

- a. ad associarsi e a promuovere assemblee di classe e d'istituto per affrontare problemi inerenti l'andamento didattico e disciplinare degli Studenti, nonché argomenti coerenti con le finalità educative della scuola. Dette assemblee sono regolate dagli artt. 42 e 45 del DPR 416/74;
- b. fruire dei locali della scuola previa richiesta scritta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, compatibilmente con le attività didattiche programmate dall'Istituto. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno **cinque giorni** prima della seduta;
- c. incontrare i docenti della classe durante le ore di ricevimento in orario antimeridiano secondo le modalità deliberate dal Collegio Docenti e rese note, mediante comunicazione sul registro elettronico, nell'apposita sezione dedicata ai genitori;
- d. incontrare i docenti del Consiglio di Classe in orario pomeridiano secondo il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, fatte salve esigenze eccezionali e particolari;
- e. essere ricevuti, previo appuntamento, dal Dirigente Scolastico o suo delegato.



Art. 16

Studenti

Frequenza

1. Gli Studenti sono il cuore pulsante della comunità scolastica e in quanto tali hanno diritti e doveri, così come sancito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al DPR 249/1998, successivamente modificato ed integrato dal DPR 235/2007 e dal presente Regolamento d'Istituto.
2. Gli Studenti sono tenuti a:
 - a. frequentare con regolarità le lezioni;
 - b. accedere nei locali dell'Istituto con il suono della prima campanella alle ore **8:00**; le lezioni hanno inizio alle ore **8:05** con il suono della seconda campanella; pertanto, gli Studenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule **entro le ore 8:05**;
 - c. **rimanere in classe** al cambio dell'ora in attesa dell'arrivo del Docente dell'ora successiva;
 - d. rispettare l'orario di inizio delle attività didattiche;
 - e. indossare abbigliamento consono al contesto scolastico.
3. I Docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti ad:
 - a. ammettere in classe gli Studenti, anche dopo l'inizio delle attività didattiche (ore 8:05), annotare sul registro di classe, sia quello in formato cartaceo che elettronico, l'ingresso posticipato, specificando con attenzione l'orario d'ingresso; al **quinto ingresso posticipato**, anche non consecutivo e non attribuibile a comprovati motivi di trasporto, sarà cura del Coordinatore di Classe informarne i genitori tramite bacheca del registro elettronico, i quali dovranno provvedere alla giustificica dei ritardi presso il Dirigente Scolastico o suo delegato (Responsabile di plesso).

Ritardi, uscite anticipate e assenze

Regolamentazione dei ritardi e delle entrate posticipate

1. Gli Studenti sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni. Pertanto:
 - a. in nessun caso verranno tollerati ritardi reiterati ed ingiustificati (o debolmente giustificati), comunque gravemente lesivi del diritto di tutti gli Studenti di fruire di lezioni regolari ed ordinate; nello specifico saranno adottate le misure previste nella tabella delle sanzioni disciplinari di seguito riportata;
 - b. gli Studenti che si presenteranno con un ritardo superiore ai **15 minuti rispetto all'orario di inizio delle attività didattiche** - quando non attribuibile a motivi di trasporto e soggetti all'accertamento da parte della Dirigenza Scolastica - saranno ammessi in classe, al termine della prima ora di lezione (9:05);
 - c. durante l'attesa, ovvero prima dell'ingresso in classe alla seconda ora, gli studenti sono tenuti a sostare nell'atrio, sotto la vigilanza del personale ausiliario. Tale disposizione è applicata al fine di non compromettere l'ordinato svolgimento della lezione;
 - d. dopo il **quinto ingresso posticipato**, non adeguatamente giustificato, sarà erogata sanzione disciplinare come da tabella riportata nell'art. 37 del presente Regolamento;



- e. le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata rispetto all'orario delle attività didattiche devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico almeno **tre** giorni prima con indicazione della motivazione. I suddetti permessi, autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dovranno essere presentati al Docente dell'ora di lezione con essi coincidente;
- f. tali permessi, ovvero ingresso posticipato e uscita anticipata, hanno **carattere di eccezionalità e non di ordinarietà** e, pertanto, **non potranno essere concessi in concomitanza con i momenti di verifica e/o di attività didattica di particolare rilievo**, nonché nell'ultimo mese di svolgimento delle attività didattiche.

Regolamentazione uscite anticipate

Le uscite anticipate potranno essere:

- a. autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato nel rispetto della scansione oraria delle attività didattiche, ovvero al termine dell'ora di lezione, fatta eccezione per i casi di particolare rilevanza ed urgenza;
- b. consentite nel corso dell'anno scolastico, su richiesta motivata di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, un numero limitato di uscite anticipate, salvo casi particolari che richiedono permessi periodici debitamente documentati (trattamenti medici periodici). In tal caso, la richiesta di uscita anticipata dovrà essere corredata di certificazione medica. In caso di urgenti motivi di famiglia, sarà cura di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale indicarne la motivazione compatibilmente con la normativa sulla privacy;
- c. autorizzate per gli studenti minorenni, solo se gli stessi saranno prelevati dai locali dell'Istituto da chi esercita la responsabilità genitoriale o da un parente maggiorenne su delega scritta del Genitore ed esibizione del documento di identità in corso di validità.

Regolamentazione delle assenze e delle giustifiche

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità. In caso di assenza dalle attività didattiche, le stesse dovranno essere:

- a. giustificate il giorno successivo, ovvero al rientro a scuola, da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale mediante l'apposita funzione del registro elettronico;
- b. nel caso di assenza superiore ai cinque giorni non imputabile a motivi di salute, sarà cura di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale informarne **preventivamente** la Dirigenza Scolastica o suo delegato (Responsabile di Sede).

2. Gli Studenti sprovvisti di regolare giustificazione al rientro saranno:

- a. ammessi in classe con riserva, a condizione che la giustificazione venga effettuata entro un massimo di **3 giorni**;
- b. ammessi in classe senza avvenuta giustificazione entro il terzo giorno dall'assenza, ma la stessa è ritenuta ingiustificata ed influisce sulla determinazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale;
- c. ammessi in classe il giorno successivo alla partecipazione a manifestazioni o eventi simili (assenze di massa), ma l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.




3. Gli studenti che hanno già compiuto il diciottesimo anno di età sono abilitati a:
 - a. firmare eventuali richieste da inoltrare al Dirigente Scolastico;
 - b. giustificare le proprie assenze; tuttavia, eventuali abusi o anomalie saranno immediatamente segnalate dal Dirigente Scolastico o suo delegato (docente coordinatore di classe) alle famiglie interessate.
4. Sarà cura del Docente Coordinatore di classe vigilare sugli eventuali ritardi e assenze degli studenti e darne tempestiva informazione alle famiglie, mediante comunicazione scritta sulla piattaforma del registro elettronico o telefonica, della quale dovrà essere redatto apposito fonogramma.
5. Inoltre, sarà cura dell'Ufficio di Segreteria Studenti effettuare, su delega del Dirigente Scolastico, il controllo periodico (almeno mensile) delle assenze degli studenti e darne tempestiva comunicazione scritta alle famiglie.

Art. 17

Uscite dall'aula durante le lezioni

1. L'uscita degli studenti dall'aula durante il corso delle attività didattiche deve essere considerata un fatto eccezionale e non ordinario. Pertanto, non è consentito:
 - a. uscire dall'aula durante la **prima ora** di lezione, tranne che in casi particolari o eccezionali;
 - b. interrompere l'attività didattica per eventuali comunicazioni dei rappresentanti di classe o di sede se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.
2. Inoltre, non è consentita:
 - a. l'uscita dall'aula di più di una persona alla volta;
 - b. l'uscita in gruppo dall'aula degli Studenti che hanno terminato anticipatamente eventuali prove di verifica scritta o orale;
3. Le uscite dall'aula dovranno essere limitate allo stretto necessario, ovvero per:
 - a. fruire dei servizi igienici;
 - b. fruire dei servizi di segreteria negli orari di ricevimento;
 - c. momentaneo stato di malessere; in tal caso sarà cura del docente in servizio annotarne l'autorizzazione sul registro di classe e affidarne la vigilanza al personale ausiliario in servizio al piano;
4. Per gli studenti in evidente stato di malessere sarà cura del docente in servizio:
 - a. informarne tempestivamente il docente responsabile del primo soccorso, il quale ne valuterà l'eventuale rientro in classe o l'intervento dei sanitari (118) previa informazione alle famiglie;
 - b. annotare l'uscita anticipata dello Studente sul registro di classe cartaceo ed elettronico.



Art. 18

Attività didattiche in laboratorio

1. Nel caso in cui l'attività didattica si svolga in laboratorio, gli Studenti - sotto la vigilanza e la responsabilità del Docente in servizio - sono tenuti a:
 - a. rispettare il silenzio durante il trasferimento dall'aula al laboratorio e viceversa;
 - b. non lasciare incustoditi in classe denaro ed oggetti di valore; l'istituto non risponde di eventuale furto o danneggiamento in caso di contravvenuto rispetto di tale norma;
 - c. non consumare cibi e bevande durante il tragitto e nei laboratori;
 - d. rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni utilizzati.

Art. 19

Attività motorie e sportive

1. Durante il trasferimento dalla sede agli impianti sportivi o nelle aree verdi attrezzate pubbliche, gli Studenti - sotto la vigilanza e la responsabilità del Docente della disciplina - sono tenuti a:
 - a. rispettare il silenzio durante il trasferimento dall'aula agli impianti sportivi e viceversa;
 - b. non lasciare incustoditi in classe o negli spogliatoi denaro ed oggetti di valore; l'istituto non risponde di eventuale furto o danneggiamento in caso di contravvenuto rispetto di tale norma;
 - c. portare con sé l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività motorie e sportive;
 - d. non consumare cibi e bevande negli spogliatoi e sul pullman, in caso di trasferimento dalla sede scolastica agli impianti sportivi;
 - e. rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni utilizzati (spogliatoi, palestra o altri impianti sportivi, pullman)
2. In caso di esonero o di giustificata dallo svolgimento delle attività motorie pratiche è severamente vietato:
 - a. effettuare attività di studio individuale o di gruppo concernente altre discipline;
 - b. utilizzare i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (tablet e smartwatch);
 - c. consumare cibi e bevande;
 - d. introdurre negli impianti sportivi qualsiasi altro materiale che non sia indispensabile alla pratica sportiva.
3. Durante lo svolgimento delle attività motorie e sportive, non è consentito l'accesso agli impianti a Studenti di altre classi e/o a persone estranee alla scuola.

Art. 20

Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici

1. L'utilizzo dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici, ivi inclusi gli smartwatch, è severamente vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche, ivi compresa la ricreazione.
2. È, altresì, severamente vietato:
 - a. fare registrazioni audio, riprese video e/o fotografie durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non espressamente autorizzate dal docente per fini didattici;



- b. diffondere registrazioni audio, immagini e riprese video relative alla vita della scuola e ai diversi attori sui canali social senza previo consenso degli interessati.
3. L'eventuale violazione del presente articolo e della norma in materia di privacy comporta sanzioni disciplinari, come riportato all'art. 37 del presente Regolamento.
4. L'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici è consentito solo ed esclusivamente:
 - a. per fini didattici, ovvero, per attività di ricerca e di approfondimento individuale o di gruppo organizzata dal docente e previa autorizzazione dello stesso;
 - b. per la produzione di materiali multimediali aventi scopo educativo-didattico, previa autorizzazione del docente e degli attori interessati.

Art. 21

Vigilanza

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

1. I collaboratori scolastici di turno in prossimità delle vie di accesso all'edificio scolastico, nonché quelli in servizio ai piani, hanno l'obbligo di vigilanza sugli studenti fino all'entrata degli stessi nelle rispettive aule didattiche.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

2. Durante l'orario di svolgimento delle attività didattiche, il docente assegnato alla classe è direttamente responsabile della vigilanza sugli studenti della classe stessa, per tutta la durata della lezione.

Vigilanza nell'arco temporale interessato ai cambi dei docenti nelle classi.

3. I collaboratori scolastici preposti a ciascun piano sono tenuti a vigilare sugli studenti durante il cambio dell'ora, al fine di garantire ai docenti il passaggio da un'aula all'altra.

Vigilanza durante l'intervallo/pausa didattica.

4. Durante l'intervallo, agli Studenti è **consentito**:

- a. lasciare le proprie aule didattiche per recarsi ai servizi igienici, in modo ordinato e rispettando il numero massimo di uno studente per classe;
- b. sostare nei corridoi del piano o nelle pertinenze scolastiche sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del docente in servizio e dei collaboratori scolastici.

5. Durante l'intervallo **non è consentito** per motivi di sicurezza:

- a. lo spostamento in altri piani dell'edificio scolastico;
- b. sostare in prossimità delle uscite di emergenza;
- c. sostare nei corridoi o nelle pertinenze scolastiche al termine dell'intervallo, ovvero dopo le ore 11:05.

6. Durante l'intervallo, la vigilanza è affidata al docente in servizio alla terza ora. I collaboratori scolastici sono tenuti, invece, alla vigilanza nei corridoi del piano di competenza e in prossimità dei servizi igienici.

Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

7. I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a vigilare, nei rispettivi piani, sul transito degli studenti dalle aule alle vie di uscita dell'edificio.



8. I docenti in servizio all'ultima ora di servizio sono tenuti ad accompagnare gli allievi verso l'uscita verificando che tutti gli allievi abbiano lasciato l'aula.

Vigilanza sugli studenti con disabilità.

9. La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe con l'eventuale supporto di un collaboratore scolastico designato.

Vigilanza durante il tragitto scuola – impianti sportivi.

10. Durante il tragitto scuola – impianti sportivi e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie e Sportive, eventualmente coadiuvato dal docente di sostegno in caso di presenza di studenti con disabilità o da un collaboratore scolastico designato all'inizio di ciascun anno scolastico.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

11. Durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, la vigilanza sugli studenti è affidata ai docenti accompagnatori individuati in seno al Consiglio di Classe e designati mediante decreto di nomina dal Dirigente Scolastico, con rapporto di un docente ogni quindici studenti.

Art. 22

Astensioni collettive dalle lezioni

1. Il Comitato Studentesco ha facoltà di riunirsi, a seguito di regolare richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, due o tre giorni prima di manifestazioni inerenti problematiche connesse al mondo della scuola o legate a questioni di rilevanza sociale a livello locale o nazionale, per discutere e decidere, a maggioranza, l'eventuale adesione all'evento, nel rispetto del diritto di scelta personale dei singoli Studenti.

2. Le assenze collettive, in quanto tali, non possono essere giustificate dalla scuola e verranno computate nel conteggio delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico; pertanto, sarà di competenza del Dirigente Scolastico definire le modalità di riammissione in classe degli studenti che hanno aderito all'assenza collettiva.

3. Le reiterate assenze ingiustificate possono:

- a. comportare sanzioni disciplinari;
- b. incidere sull'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale;
- c. pregiudicare l'eventuale partecipazione della classe a visite guidate, viaggi di istruzione o qualsiasi altra attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare.

4. In caso di manifestazioni o astensioni dalle lezioni proclamate dalla maggioranza assoluta del Comitato degli Studenti resta inviolabile il diritto-dovere di ogni studente di frequentare le lezioni e quanti lo impedissero con metodi coercitivi, oltre alle possibili conseguenze sul piano penale, saranno da ritenersi anche responsabili di infrazione disciplinare.

Art. 23

Validità dell'anno scolastico

1. Ai sensi dell'art. 14 del DPR 122/2009 ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (75%).



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



2. Ai fini del calcolo e della determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell'anno scolastico e relativa valutazione dello studente in sede di scrutinio finale, si terranno in considerazione i seguenti parametri:
 - a. l'orario di riferimento previsto nel piano di studi di indirizzo comprensivo della quota personalizzata;
 - b. tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, quali rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun studente.
3. Sono considerate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:
 - a. entrate in ritardo alla seconda ora anche se giustificate dal genitore;
 - b. uscite anticipate rispetto all'orario giornaliero di lezione, anche se giustificate dal genitore;
 - c. assenze collettive;
 - d. assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a visite guidate, viaggi d'istruzione o altre attività organizzate in orario curricolare.

Deroghe

4. Il Collegio dei Docenti delibera e definisce, i criteri generali e le fattispecie che ne legittimano la deroga al limite minimo di presenza, ovvero per i casi eccezionali debitamente motivati e certificati.
5. Tale deroga è prevista per i casi eccezionali, certi e documentati, di seguito riportati:
 - a. assenze continuative e documentate per gravi motivi di salute, a condizione che le stesse non pregiudichino - a giudizio del Consiglio di Classe - la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati;
 - b. terapie o cure programmate che precludono la frequenza alle attività didattiche;
 - c. donazioni di sangue;
 - d. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - e. partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
 - f. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - g. altri criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Scrutinio finale e valutazione

1. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dello Studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



Validità dell'anno scolastico

Classe	Scienze Umane (Indirizzo base)		Opzione Economico-Sociale		Scienze Umane progetto sportivo		Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo	
	ore curricolari obbligatorie	Max ore assenze annue	ore curricolari obbligatorie	Max ore assenze annue	ore curricolari obbligatorie	Max ore assenze annue	ore curricolari obbligatorie	Max ore assenze annue
1 ^a	891	223	891	223	891	223	891	223
2 ^a	891	223	891	223	891	223	891	223
3 ^a	990	248	990	248	990	248	990	248
4 ^a	990	248	990	248	990	248	990	248
5 ^a	990	248	990	248	990	248	990	248

Art. 24

Laboratori e uso delle Attrezzature Informatiche

Laboratori e uso delle attrezzature informatiche

1. I laboratori informatici e tutti i dispositivi elettronici in dotazione negli stessi e nelle aule (schermi interattivi, pc e notebook) sono a supporto della didattica e costituiscono strumenti essenziali per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi.
2. Ai sensi dell'art. 35 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori, ovvero al personale tecnico che ne assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso negli elenchi descrittivi allegati al verbale di affidamento dell'incarico. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato.
3. All'inizio di ogni anno scolastico l'affidatario prende in carico il materiale didattico, tecnico e scientifico e provvede al suo periodico controllo e aggiornamento.
4. In caso di utilizzo dei laboratori ai fini didattici, i docenti sono tenuti a:
 - a. effettuare la prenotazione sull'apposita utility, onde evitare la sovrapposizione di classi nella medesima ora;
 - b. riportare sinteticamente l'attività svolta sul registro cartaceo disponibile in ciascun laboratorio;
 - c. vigilare sugli studenti e sui loro comportamenti;
 - d. vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione da parte degli studenti, compresa la navigazione sul web.
5. Agli utenti (docenti e studenti) non è consentito:
 - a. modificare le impostazioni delle postazioni informatiche presenti nei laboratori e nelle aule didattiche;
 - b. accedere a siti che non siano inerenti alla didattica; la rete informatica è dotata di sistemi di sicurezza in grado di effettuare controlli a campione su tutte le postazioni presenti nell'Istituto. Nel caso in cui venga rilevata la connessione a siti non consentiti, il



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- collegamento sarà immediatamente disattivato. Esso potrà essere ripristinato dall'Assistente Tecnico solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- installare nuovi software sulle postazioni dei laboratori, di quelle mobili e delle aule senza previa autorizzazione dell'Assistente Tecnico e verifica della compatibilità con i sistemi operativi in dotazione;
 - introdurre nei laboratori zaini o oggetti ingombranti, al fine di tutelare l'incolumità dei presenti e prevenire rischi e/o danni alle apparecchiature;
 - introdurre cibi e bevande;
 - accedere ai laboratori senza la presenza del Docente.
6. Ogni studente è responsabile della postazione su cui sta operando e di eventuali danni causati.

Funzionamento dei laboratori

7. L'utilizzo dei laboratori è consentito:

- secondo il calendario annualmente predisposto dal Dirigente Scolastico, anche su indicazione dell'Assistente Tecnico;
- di norma a partire dalle ore 8:15 (10 minuti dopo l'inizio della prima ora di lezione);
- di norma fino a 10 minuti prima dall'uscita dell'ultima ora di lezione;
- in orario pomeridiano a condizione che le attività siano state preventivamente programmate e calendarizzate;
- solo in presenza dell'Assistente Tecnico.

8. Nella programmazione dell'orario di utilizzo dei laboratori, la *manutenzione ordinaria* delle apparecchiature e la pulizia degli ambienti deve essere effettuata al di fuori dell'orario delle attività didattiche.

9. In caso di *manutenzione straordinaria* dovuta alla presenza di virus, sovraccarico della rete o altre gravi anomalie al sistema, non è consentito l'accesso ai laboratori. Sarà cura del Dirigente Scolastico darne comunicazione scritta ai docenti, su segnalazione dell'Assistente Tecnico.

10. I laboratori sono riservati in modo prioritario alle attività didattiche da svolgersi con le classi. Per le attività che non coinvolgono direttamente le classi, i Docenti possono fruire delle postazioni loro riservate.

11. Tutti gli utenti dei laboratori e delle attrezzature informatiche sono obbligati a rispettare le norme di sicurezza e quanto previsto nel presente regolamento.

12. È possibile il prestito di attrezzature mobili per attività didattiche da svolgersi al di fuori dall'Istituto. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico su apposito modello disponibile nei laboratori.

Norme sull'uso degli schermi interattivi

13. Non è consentito utilizzare gli schermi interattivi in dotazione dell'istituto per usi non strettamente connessi alla didattica.

14. È assolutamente vietato:

- alterare la configurazione del desktop;
- installare, modificare e scaricare software non autorizzati;
- compiere operazioni quali modifiche o cancellazioni;
- utilizzare la rete per scopi non legati allo studio o attività didattica.



15. Il docente della prima ora verificherà la presenza in aula di tutti i dispositivi e provvederà al loro avvio.
16. Ogni docente, al termine della propria ora, avrà cura di lasciare le macchine accese per il docente dell'ora successiva, ed effettuerà il logout dal proprio profilo.
17. Tutti i docenti sono tenuti a verificare, all'inizio della propria sessione di lavoro, che le attrezzature siano in ordine e funzionanti: qualora si riscontrassero anomalie, esse dovranno essere comunicate agli assistenti tecnici.
18. Il docente dell'ultima ora avrà cura di spegnere tutte le apparecchiature e i relativi collegamenti elettrici, verificando contestualmente la presenza di tutti i dispositivi.
19. L'uso da parte degli studenti è consentito per scopi puramente didattici e sotto la supervisione dell'insegnante che dovrà controllare scrupolosamente che tutti gli studenti utilizzino il kit con la massima cura e secondo le norme del presente regolamento.
20. Manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature multimediali sono affidate esclusivamente agli assistenti tecnici. A conclusione dell'anno scolastico tutti i file presenti sul desktop verranno eliminati per poter effettuare la pulizia del sistema.
21. Eventuali atti di vandalismo saranno severamente sanzionati e dovranno essere risarciti.

Art. 25

Decoro degli spazi di lavoro

1. Tutti i membri della comunità educante (studenti, docenti e personale ATA) hanno diritto a fruire di spazi puliti, decorosi e funzionali al proprio benessere psicofisico.
2. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici, nonché il rispetto delle comuni regole di convivenza civile, tutti sono tenuti a rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni di lavoro.
3. In particolare, gli studenti sono tenuti a rispettare le strutture scolastiche, gli arredi e tutti gli strumenti didattici in dotazione nelle sedi, quali beni comuni della collettività.
4. In caso di dolo, il responsabile è tenuto al risarcimento del danno in maniera individuale o collettiva.
5. In caso di mancata individuazione del responsabile o responsabili, il danno arrecato sarà risarcito collettivamente dalla classe o dalle classi e comporterà l'irrogazione di sanzione disciplinare da parte degli organi competenti.

Art. 26

Dematerializzazione della documentazione didattica

1. Al fine di garantire la dematerializzazione della documentazione didattica, così come indicato dall'art. 7, commi 27-31 della Legge 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini":
 - a. le iscrizioni degli studenti alla classe avverrà esclusivamente in modalità online attraverso l'apposito applicativo ministeriale;
 - b. le pagelle degli studenti saranno redatte solo in formato elettronico, a conclusione degli scrutini intermedi e finali, e accessibili alle famiglie sulla piattaforma del registro elettronico nell'apposita sezione dedicata; le pagelle in formato elettronico hanno la medesima validità legale del documento cartaceo;



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- c. l'Istituto e i docenti adottano il registro elettronico e inviano comunicazioni agli studenti e alle loro famiglie in formato digitale.
2. Ai fini della dematerializzazione, la riproduzione di copie fotostatiche è consentita ai fini didattici solo per:
 - a. la riproduzione di test di verifica o esercitazioni. La richiesta deve essere rivolta dai docenti al personale ausiliario con congruo anticipo e non in orario coincidente con il servizio di pulizia dei locali, di inizio o fine turno o durante la pausa pranzo;
 - b. ciascun docente è tenuto ad indicare su apposito registro il numero di copie richieste per la classe e relativa motivazione.
 3. Non potranno essere accolte richieste di:
 - a. riproduzioni fotostatiche di materiali per uso personale non attinente all'attività didattica o funzionale alla stessa;
 - b. riproduzione di appunti di altri studenti se non su esplicita richiesta del Docente e registrazione su apposito registro.
 4. Tutti gli avvisi e le comunicazioni del Dirigente Scolastico rivolte a docenti, studenti e genitori saranno resi disponibili sul registro elettronico e/o sul sito web dell'Istituto. Pertanto, sarà cura degli interessati consultare sistematicamente il registro elettronico e il sito web istituzionale.

Art. 27

Sperimentazione e Ricerca Educativa

1. L' Istituto promuove e favorisce le attività di sperimentazione, di ricerca educativa e di condivisione di buone pratiche coerentemente con gli obiettivi prioritari individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. A tal fine, e compatibilmente con la normativa vigente in materia, l'Istituto:
 - a. mette a disposizione della comunità scolastica le proprie risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie per la realizzazione di iniziative culturali da realizzarsi anche in rete tra scuole e/o altre istituzioni riconosciute in ambito territoriale e non;
 - b. aderisce a progetti di rilevanza nazionale (PON - PNRR) ed internazionale (Programma Erasmus Plus) al fine di elevare la qualità del servizio scolastico;
 - c. favorisce la crescita personale, culturale e civica mediante attività di sostegno, di recupero e di ampliamento dell'offerta formativa anche in orario extracurricolare. L'individuazione dei partecipanti alle iniziative di cui sopra, docenti e studenti, sarà effettuata mediante apposito bando di selezione, previa indicazione dei requisiti necessari e candidatura degli interessati entro i tempi previsti nel bando stesso. Per il personale docente, eventuale compenso accessorio sarà calcolato sulla base delle vigenti disposizioni in materia contrattuale;
 - d. favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente e ATA mediante la realizzazione di iniziative di formazione coerenti con il Piano Nazionale di Formazione.



Art. 28

Uscite didattiche, Visite guidate, Viaggi d'Istruzione ed altre tipologie

1. L'Istituto identifica quattro fondamentali tipologie di attività: a) uscite didattiche da effettuarsi sul territorio o nelle zone limitrofe durante il normale orario didattico presso musei, gallerie, monumenti, siti archeologici, teatri, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.; b) visite guidate, da effettuarsi nell'arco di una sola giornata, anche oltre l'orario didattico presso musei, gallerie, monumenti, siti archeologici, teatri, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.; c) viaggi di integrazione culturale o d'istruzione, con finalità essenzialmente cognitive riguardo ad aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi; d) viaggi connessi ad attività ed eventi sportivi, partecipazione a concorsi, stages o a progetti internazionali (Erasmus +). Tali attività sono assimilate a vere e proprie attività didattiche e sono da considerarsi parte integrante dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto e, come tali, necessitano di una puntuale ed adeguata progettazione didattica da parte dei singoli Consigli di Classe.

Tali attività rivestono un ruolo importante nella formazione degli studenti e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa: sul piano educativo consentono un positivo sviluppo nelle dinamiche relazionali del gruppo classe e nella responsabilizzazione individuale e comunitaria; sul piano didattico favoriscono l'apprendimento e il rafforzamento delle conoscenze, abilità e competenze conseguite durante le attività scolastiche e non solo.

Devono essere, pertanto, attuate non come iniziative occasionali o con finalità generiche o di semplice evasione, bensì secondo una preventiva e adeguata progettazione educativo-didattica e culturale, predisposta fin dall'inizio di ogni anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi attesi. Per lo svolgimento di tali attività, costituiscono principi generali la validità e la rispondenza della proposta; la cura dell'organizzazione; l'esistenza delle risorse necessarie; la copertura finanziaria e l'onerosità della proposta, in modo da garantire la partecipazione al maggior numero di allievi.

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, stages e le altre tipologie sopra indicate, della cui organizzazione è garante il Dirigente Scolastico, sono regolati dalla normativa vigente e da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe.

Il piano annuale delle uscite è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti e autorizzato dal Commissario straordinario con apposita delibera. Il Commissario straordinario delega il Dirigente Scolastico, previa approvazione del piano annuale delle uscite, ad autorizzare il programma dettagliato di ogni singola uscita nel rispetto della normativa vigente e dei criteri stabiliti. Il Commissario straordinario delega anche il Dirigente Scolastico ad autorizzare eventuali variazioni di date e destinazioni al piano annuale delle uscite già approvato, motivate da esigenze di carattere organizzativo, unitamente ad ulteriori uscite che si dovessero rendere necessarie per la partecipazione a manifestazioni di rilevanza didattica, organizzate in data successiva alla delibera di riferimento. Relativamente alle uscite didattiche o alle visite guidate, da effettuarsi nell'arco del normale orario didattico o di una sola giornata, costituisce criterio generale la partecipazione di tutti gli alunni, compreso quelli diversamente abili, salvo diversa decisione delle famiglie per motivi personali, o decisione di esclusione da parte dei Consigli di Classe secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di disciplina.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



Relativamente ai viaggi di istruzione costituisce criterio generale la partecipazione del maggior numero degli alunni. In ogni caso il viaggio di istruzione, ad eccezione di quelli connessi ad attività ed eventi sportivi, partecipazione a concorsi, stages o a progetti internazionali (Erasmus +), può essere effettuato esclusivamente se è assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni di ogni classe salvo decisione di esclusione da parte dei Consigli di Classe secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di disciplina. Sia per le visite guidate sia per i viaggi di istruzione i docenti possono abbinare le classi in senso verticale e orizzontale, al fine di contenere i costi che sono sempre e interamente a carico degli alunni. Gli alunni che non partecipano alle uscite sono tenuti a frequentare lezioni di recupero, approfondimento o attività alternative previste dal Consiglio di Classe.

2. La Funzione Strumentale Area 1 "Interventi e servizi per studenti e famiglie" coadiuvata dalla "Commissione viaggi" e dai rispettivi docenti proponenti e responsabili, sulla base delle specifiche informazioni fornite dal Consiglio di Classe, per il tramite del docente Coordinatore di Classe, provvede all'organizzazione pratica di quanto programmato, assumendosi l'onere di seguire la fase istruttoria, di verificare la fattibilità in relazione ai costi e ai vincoli organizzativi, di rispettare le procedure e la tempistica, fattori vincolanti per l'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

3. Entro il 15 novembre le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e l'eventuale partecipazione a concorsi o altri eventi, sono programmate e deliberate dai Consigli di Classe. Le proposte formulate dai Consigli di Classe contengono in linea di massima scopi (esplicitando le connessioni e l'organicità tra le attività didattiche, le mete selezionate e i programmi preventivati), tipologia, destinatari, itinerario, mezzo di trasporto, data, durata, destinazione, programma dettagliato, docente responsabile e docenti accompagnatori, attività alternative per gli alunni non partecipanti. Ad ogni proposta è allegata la dichiarazione di impegno dei docenti accompagnatori. I docenti responsabili consegnano la proposta al docente incaricato della funzione strumentale Area 1, che predispose il piano annuale complessivo delle uscite da inoltrare al Dirigente Scolastico per sottoporlo ad approvazione del Collegio dei Docenti e a delibera di autorizzazione del Commissario straordinario entro e non oltre il 30 novembre. L'intero piano annuale delle uscite è trasmesso alla D.S.G.A., al fine di avviare per tempo le procedure di richiesta dei preventivi e l'organizzazione generale.

4. Almeno 60 giorni prima dell'effettuazione di ogni uscita i relativi responsabili provvedono a distribuire agli alunni i modelli di autorizzazione, con indicato il programma dettagliato dell'uscita; provvedono a raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori da conservare agli atti dell'Istituto; compilano gli elenchi degli alunni partecipanti e non; coordinano il versamento delle quote degli alunni in collaborazione con gli uffici di segreteria. Tale adempimento è completato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'uscita.

5. I Consigli di Classe programmeranno le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione compatibilmente con le normali attività didattiche, evitando, se possibile, la programmazione delle stesse nell'ultimo mese di attività didattiche. A tale disposizione è possibile derogare solo per effettuare uscite connesse a manifestazioni sportive scolastiche nazionali e internazionali,



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



partecipazione a concorsi o ad attività collegate all'educazione ambientale, considerato che queste non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. E' consigliabile evitare ogni uscita in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, nonché in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

6. Per ogni uscita è individuato un docente responsabile della medesima, unitamente a docenti accompagnatori. Questi ultimi sono previsti in rapporto di almeno 1 docente ogni 15 alunni partecipanti e in aggiunta 1 docente per ogni alunno diversamente abile partecipante. Per le uscite che prevedono pernottamenti il rapporto può essere anche di 1 docente ogni 12 alunni partecipanti. I docenti accompagnatori sono individuati fra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano all'uscita e che hanno dichiarato formalmente la loro disponibilità o in caso di indisponibilità possono essere individuati docenti di altre classi. In occasione di uscite di natura sportiva gli accompagnatori sono sempre docenti di Scienze Motorie, con l'eventuale integrazione di altri docenti. I docenti responsabili e i docenti accompagnatori sono designati del Dirigente Scolastico con incarico formale, in cui sono altresì esplicitati i nominativi degli alunni in affidamento per tutta la durata dell'uscita.

I Docenti accompagnatori devono:

- a. prima della partenza firmare la "Dichiarazione di assunzione di obbligo alla vigilanza" per l'intera durata della visita guidata o viaggio d'istruzione;
- b. prima della partenza provvedere al ritiro degli elenchi dei partecipanti, dei titoli di viaggio ed eventuali voucher presso l'Ufficio di Segreteria Studenti;
- c. durante la visita guidata o il viaggio d'istruzione vigilare sugli studenti e gestire le attività del gruppo assegnato nel rispetto dei tempi previsti dall'intera organizzazione.

Entro 7 giorni dal termine dell'uscita il docente responsabile dell'uscita consegna al Dirigente Scolastico la relazione finale. A tutte le uscite può partecipare il Dirigente Scolastico. Per il viaggio di istruzione, le gratuità concesse dall'agenzia aggiudicataria sono assegnate e ripartite fra i docenti accompagnatori ed il Dirigente Scolastico. Alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione non è consentita la partecipazione ad altri soggetti.

7. Ai fini della partecipazione alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione e alle altre tipologie descritte, gli studenti sono tenuti a:

- a. consegnare al Coordinatore di Classe l'autorizzazione scritta, firmata in calce da chi esercita la responsabilità genitoriale entro i termini indicati;
- b. rispettare le regole di comportamento richiamate nel modulo di adesione. Il mancato rispetto delle regole di comportamento determinerà l'esclusione della classe da altre eventuali iniziative;
- c. rispettare i tempi e gli orari comunicati dai docenti accompagnatori.

Gli alunni che non partecipano all'uscita frequentano regolarmente le lezioni. Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni del giorno successivo al rientro dal viaggio. L'assenza in tale



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



giorno è considerata ingiustificata, tranne che in presenza del genitore che giustifica l'assenza o di certificato medico presentato il primo giorno di rientro a scuola.

8. La richiesta di autorizzazione a partecipare a spettacoli e iniziative culturali e sportive, in qualità di spettatori, sottoscritta dal docente coordinatore o da un docente di classe, deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno 7 giorni prima dell'effettuazione dell'uscita proposta. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico esclusivamente se è assicurata la partecipazione di almeno il 2/3 degli alunni di ogni classe. La partecipazione degli alunni all'uscita proposta è subordinata alla presentazione dell'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, da acquisire agli atti dell'Istituto, con allegata dichiarazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci di essere a conoscenza dell'ente organizzatore, del luogo, del giorno, del programma e dei contenuti dell'iniziativa. I costi del trasporto sono sempre e interamente a carico delle famiglie degli alunni. Gli alunni che non partecipano all'uscita frequentano regolarmente le lezioni. In caso di eventi culturali, la cui partecipazione richiede un'adesione immediata, la partecipazione è decisa esclusivamente dal Dirigente Scolastico.

9. Tutti i partecipanti ad ogni uscita devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, in forma personale o cumulativa. Tutti i partecipanti ad ogni uscita sono identificati mediante apposito elenco a firma del Dirigente Scolastico. Le quote di partecipazione versate dagli alunni sono iscritte nel bilancio dell'Istituto. In presenza di reiterati comportamenti scorretti e irresponsabili, individuali o di gruppo, da parte degli alunni, certificati da note disciplinari come descritto nel Titolo IV del presente Regolamento, il Consiglio di Classe può disporre in modo insindacabile l'esclusione degli alunni che se ne rendano protagonisti da alcune o da tutte le iniziative poste in essere.

10. I Consigli di Classe effettuano le proposte coerentemente con il curriculum d'Istituto e seguendo, di norma, la seguente programmazione pluriennale:

a. Classi del primo biennio (prime e seconde)


- destinazione Regione Basilicata e regioni limitrofe;
- durata massima di 2 giorni (1 pernottamento);

b. Classi del secondo biennio (terze e quarte)

- destinazione Regioni Italiane;
- durata massima 4 giorni (3 pernottamenti);

c. Classi quinte:

- Destinazione Italia ed altri Paesi Europei
- durata massima 6 giorni (5 pernottamenti).



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo




11. I viaggi d'istruzione a lunga percorrenza possono prevedere l'utilizzo del treno o dell'aereo, purché rientri nel budget di spesa preventivato.

12. La richiesta di partecipazione della classe a visite guidate e/o viaggi d'istruzione devono essere redatte, su apposito modulo, dal docente Coordinatore di Classe ed inoltrate al Dirigente Scolastico ai fini dell'autorizzazione.

13. In caso di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, sarà cura del Coordinatore di Classe perfezionare la richiesta mediante la presentazione, presso l'Ufficio di Segreteria Studenti, della seguente documentazione:

- elenco nominativo degli studenti partecipanti e copia dei documenti di identità validi per l'espatrio in caso di viaggi di istruzione all'estero;
- autorizzazione firmata da parte di entrambi i genitori per gli studenti minorenni e presa d'atto per coloro che hanno già compiuto il 18° anno di età;
- elenco nominativo degli accompagnatori;
- programma di viaggio, delle attività e delle visite guidate previste che s'intendono realizzare;
- relazione illustrativa contenente gli obiettivi didattici che s'intendono raggiungere.



Titolo III

Trasparenza

Art. 29

Patto formativo tra scuola, studenti e famiglie

1. Ai sensi della Legge 107/2015, art 1 comma 14, il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.
2. Ai fini della predisposizione del Piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e tiene conto delle e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
3. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale istitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata dalla scuola nell'ambito della propria autonomia.
4. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è adottato dal Commissario Straordinario.
5. Ai fini della trasparenza e della pubblicizzazione degli atti amministrativi, l'Istituto provvede alla pubblicazione:
 - a. del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sul sito web dell'Istituto e sul portale unico dei dati della scuola;
 - b. del presente Regolamento d'Istituto;
 - c. di qualsiasi atto amministrativo, nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" per il quale ne sia previsto l'obbligo ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità dei documenti amministrativi.
6. All'inizio dell'anno scolastico, la scuola promuove incontri assembleari rivolti alle famiglie e agli studenti delle classi prime finalizzati ad illustrare l'offerta formativa, il Regolamento d'Istituto, l'organizzazione della scuola e modalità di comunicazione tra le diverse componenti della comunità scolastica.
7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione educativa e formativa, i docenti provvederanno a:
 - a. illustrare agli studenti gli obiettivi didattici e i contenuti che s'intendono affrontare nel corso dell'anno scolastico, le modalità di verifica e numero di prove previste per quadrimestre, nonché i criteri di valutazione sulla base delle griglie elaborate da ciascun Dipartimento Disciplinare e deliberate dal Collegio dei Docenti;
 - b. comunicare tempestivamente agli studenti l'esito delle prove di verifica orale e scritta, mediante la trascrizione del voto sul registro elettronico, immediatamente dopo la prova orale e al momento della consegna in caso di prova scritta. La correzione delle prove scritte dovrà essere effettuata entro **due settimane** lavorative dalla somministrazione della prova stessa.
8. A loro volta gli alunni sono tenuti a:
 - a. svolgere con costanza e continuità i compiti assegnati, sia in orario curricolare che extracurricolare;




- b. partecipare in modo attivo e costruttivo alle attività didattiche proposte in classe, al fine di contribuire alla crescita personale e culturale di ciascun studente e di tutti gli studenti;
 - c. portare a scuola il materiale necessario per le attività didattiche previste in orario;
 - d. collaborare con la comunità scolastica (docenti, studenti, personale non docente) affinché gli sforzi e l'impegno comune producano esiti positivi;
 - e. a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla scuola per il recupero delle carenze delle specifiche discipline. Lo studente è obbligato a partecipare alle attività descritte e in caso di assenza deve presentare la giustificazione. Su esplicita richiesta dei genitori o degli aventi la patria potestà, si può optare per lo studio autonomo o intervento di recupero esterno. Le attività di recupero si concludono con una prova di verifica finale, il cui esito positivo comporta il saldo del voto negativo.
9. I Genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a:
- a. impegnarsi affinché i propri figli frequentino con regolarità le lezioni e svolgano con assiduità i compiti loro assegnati;
 - b. consultare in modo sistematico il registro elettronico, per essere costantemente informati sulle attività svolte in classe, sui risultati conseguiti e sugli eventuali ritardi registrati o numero di assenze fatte.
10. Sia gli studenti che i genitori possono contare sul supporto del Consiglio di Classe e sul docente Coordinatore, il quale funge da interfaccia tra la Dirigenza Scolastica e il Consiglio di Classe, in caso di eventuali comunicazioni o problemi.

Art. 30

Collaborazione di personale esperto esterno

1. Ai fini della realizzazione di attività e/o di progetti volti ad ampliare l'offerta formativa dell'Istituto, la scuola può far ricorso alla collaborazione di esperti esterni nel caso in cui non siano presenti le medesime professionalità tra le risorse umane dell'Istituto.
2. Per ciascuna attività e/o progetto deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico può procedere, a seguito di bando pubblico e previa selezione sulla base dei titoli culturali e professionali indicati nel bando stesso, all'affidamento di incarichi di collaborazione e docenza a personale esterno.
3. Il bando, contenente i requisiti culturali e professionali richiesti, le attività da realizzare, i tempi e le modalità di svolgimento, nonché il relativo impegno orario e compenso corrisposto, sarà pubblicizzato sul sito web della scuola nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" alla voce Bandi e Gare.
4. Ciascun aspirante, in possesso dei requisiti richiesti nel bando, può presentare alla scuola domanda di candidatura entro i tempi e le modalità previste dal bando stesso.
5. La valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti dagli aspiranti sarà effettuata da apposita Commissione all'uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
6. Sarà cura della Commissione stessa procedere alla stesura della graduatoria di merito sulla base dei titoli posseduti; copia sarà pubblicata sul sito web della scuola.



7. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso in relazione al tipo di attività e impegno professionale richiesto, che comunque non potrà superare i parametri indicati dalla normativa vigente.

Art. 31

Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei Docenti alle stesse

1. Ai sensi del D. Lgs. 297/94 (art. 7, c. 2, lettera b) il Collegio dei Docenti "formula proposte", non vincolanti, in merito alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei Docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto (Commissario Straordinario).
2. Ai sensi della normativa vigente rientra, nell'esercizio dei poteri del Dirigente Scolastico, procedere alla formazione delle classi e all'assegnazione dei singoli Docenti alle stesse sulla base delle delibere di cui sopra (art. 396, c. 2, lettera d D. Lgs. 297/94).

Criteri generali adottati per la formazione delle classi.

Premessa

L'essere parte di una classe, vivere nuove relazioni interpersonali, sperimentare le diversità di carattere, culturali e sociali sia a livello di pari che di docenti è un'esperienza che ha un'alta valenza educativa che concorre a formare la personalità degli studenti.

I genitori, quindi, dovranno essere parte attiva nell'impegno di far comprendere ai figli quanto l'esperienza scolastica, vissuta nella scuola secondaria, sia una palestra preparatoria alla vita adulta, concorrendo, nell'evitare di assecondare atteggiamenti e richieste non coerenti con la frequenza di una scuola superiore, allo sforzo dei docenti teso allo sviluppo di una loro solida autonomia personale.

3. Le **classi prime** vengono formate seguendo i seguenti criteri di trasparenza e imparzialità:
 - a. costituzione di classi numericamente omogenee (fatta salva l'esigenza di classi con numero inferiori di alunni in presenza di allievi disabili);
 - b. equa distribuzione degli studenti nelle classi prime in relazione al profilo in uscita a conclusione del primo ciclo conseguito a seguito dell'esame di Stato dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6). (voto riportato);
 - c. equa distribuzione nelle classi degli studenti provenienti dalla medesima scuola secondaria di I° grado o medesimo luogo di residenza;
 - d. equa distribuzione nelle classi degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, DSA e BES);
 - e. in caso di richiesta di iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, o successiva all'avvio dello stesso, gli studenti saranno assegnati alle classi con il minor numero di iscritti;
 - f. i fratelli/sorelle gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



4. Le classi del secondo biennio (**classi terze**) sono costituite, in caso di contrazione del numero di classi in organico di diritto, seguendo il seguente criterio:
- sorteggio pubblico, alla presenza degli studenti e dei genitori interessati, per l'assegnazione degli studenti alle classi terze;
 - costituzione di classi numericamente omogenee;
 - equa distribuzione nelle classi degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, DSA e BES).
5. Gli studenti provenienti da altro tipo di scuola saranno inseriti in classi dell'anno e dell'indirizzo richiesto, compatibilmente con la disponibilità di spazi, previo superamento di prove (esame integrativo) volte ad accertare la padronanza delle competenze e delle conoscenze di discipline di cui è privo di valutazione, perché non facenti parte del curriculum della scuola di provenienza o diverse per programma. Gli esami integrativi previsti si svolgeranno secondo la normativa vigente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
6. Gli studenti già frequentanti la nostra scuola potranno, su richiesta della famiglia, cambiare indirizzo secondo le condizioni riportate al comma precedente.
7. Gli studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi, numericamente in modo equo, a seguito di valutazione operata dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore della classe già frequentata.
8. Deroghe ai criteri precedenti per motivate esigenze, anche di carattere riservato, saranno valutate personalmente dal Dirigente Scolastico.

Criteria generali adottati per l'assegnazione dei Docenti alle classi

9. Ai fini dell'assegnazione dei docenti alle classi, si terranno in considerazione i seguenti criteri generali:
- coniugare l'esigenza della **continuità educativo-didattica** con quella di formare una "equipe" armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra i docenti;
 - assegnazione delle cattedre in verticale, con suddivisione in primo biennio, secondo biennio e quinto anno, ove possibile;
 - valorizzare le competenze e le esperienze professionali dei docenti;
 - garantire il maggior equilibrio possibile tra docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato;
 - attenzione a particolari problematiche interne alla classe;
 - distribuire equamente i carichi di lavoro fra i docenti;
 - agevolare la formulazione dell'orario settimanale e l'operatività dei consigli di classe;
 - preliminarmente alle operazioni di cui ai punti precedenti e per motivate esigenze, anche di carattere riservato, il dirigente può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente;
 - In caso di rallentamento o sospensione delle normali attività didattiche per esigenze connesse ad attività di recupero dei debiti formativi, il Dirigente Scolastico, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento delle attività previste, può disporre una diversa assegnazione dei docenti alle classi.



Art. 32

Gestione assenze degli studenti e procedure di giustificazione

1. Le assenze degli alunni devono essere puntualmente annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro elettronico.
2. Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposita funzione presente nel registro elettronico. È
3. È cura del docente della prima ora del giorno successivo verificare l'avvenuta o mancata giustificazione annotando l'esito sul registro di classe. In caso di reiterate assenze non giustificate (massimo tre), il coordinatore di classe, tramite l'Ufficio di Segreteria provvede a darne comunicazione telefonica o scritta alla famiglia.
4. Qualora il docente coordinatore ritenga le assenze degli alunni non adeguatamente motivate, prolungate o numerose, ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico che valuta l'opportunità di fornire comunicazione scritta alle famiglie.
5. Non sono ammesse assenze collettive da parte degli alunni. In tal caso queste assenze verranno considerate ingiustificate e andranno ad incidere sul voto del comportamento.
6. Le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico e l'orario delle lezioni. Si fa appello alla loro sensibilità e responsabilità, affinché le assenze siano limitate alle situazioni strettamente necessarie.
7. Dopo 10 giorni di assenza ingiustificata di uno studente, il Coordinatore di classe su autorizzazione del Dirigente Scolastico avvisa la famiglia con comunicazione scritta tramite bacheca del registro elettronico e/o con fonogramma. In caso di mancata giustificazione, il Dirigente Scolastico informa della sospetta evasione dell'obbligo scolastico il Servizio Socio-Assistenziale del Comune di residenza della famiglia e successivamente il locale Comando dei Carabinieri.

Art. 33

Accesso ai servizi di segreteria

1. L'accesso ai Servizi di Segreteria è consentito, salvo espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:
 - a. all'utenza (docenti, studenti e genitori) negli orari indicati da apposita comunicazione all'inizio di ogni anno scolastico pubblicata sul sito web della scuola, nella bacheca del registro elettronico e affissa all'ingresso della Sede Centrale e degli altri plessi;
 - b. al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, solo ed esclusivamente allo Staff della Dirigenza (Collaboratori, Funzioni Strumentali e Docenti con funzioni aggiuntive).
2. La richiesta di eventuali certificati o altra documentazione da parte dell'utenza dovrà essere inoltrata, tramite mail, utilizzando i modelli prestampati predisposti dall'Istituto e scaricabili dal sito web istituzionale nella sezione "Modulistica".
3. Il rilascio degli atti:
 - a. sarà effettuato **entro cinque giorni** dall'inoltro della richiesta, salvo casi di motivata ed accertata urgenza;
 - b. sarà effettuato solo al diretto interessato o da persona di sua fiducia che abbia compiuto la maggiore età e sia in possesso di delega in carta libera del richiedente, corredata di fotocopia del documento d'identità del delegante e del delegato.



Art. 34

Accesso ai documenti amministrativi

1. La materia è regolata dalla Legge 241/90, coordinata e aggiornata dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127.
2. Per l'utente, il **diritto di accesso** è la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato in riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica.
4. Ai fini del diritto di accesso, Il richiedente deve avere una motivazione seria e documentata per richiedere la consultazione o la copia di un documento. L'intero processo si conclude in un **massimo di 30 giorni**, a partire dalla richiesta e il dirigente scolastico può accogliere o meno o in parte la richiesta.
5. Tutte le componenti scolastiche, con eccezione degli studenti che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, inoltrando formale richiesta scritta, debitamente motivata al Dirigente Scolastico.
6. La richiesta potrà essere effettuata compilando l'apposito modulo che l'amministrazione ha predisposto, oppure scrivendo l'istanza autonomamente, inviandola tramite pec all'ufficio Protocollo dell'Istituto.
7. Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare la richiesta nei tempi previsti dalla normativa vigente ed assumere le decisioni conseguenti.
8. Il rilascio delle copie richieste è subordinato al pagamento degli importi dovuti a norma di legge.

Art. 35

Tutela dei dati personali (privacy)

1. La tutela dei dati personali è garantita dal D.lgs. 101/2018, il quale adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation).
2. La normativa vigente sulla privacy tutela la riservatezza dei dati personali e prescrive che vengano adottate le misure necessarie nella gestione di dati che la legge stessa giudica "sensibili" (condizioni di salute, convinzioni religiose etc.).

Art. 36

Tasse scolastiche e contributo volontario delle famiglie

1. Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 297/94, e successive integrazioni, gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di quattro diverse tipologie di tributi, ovvero:



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"


Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- a. **tassa di iscrizione**, esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei **16 anni** da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro;
 - b. **tassa di frequenza** deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei **16 anni** da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro;
 - c. **tassa di esame** deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli **esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità)**. L'importo è di 12,09 euro;
 - d. **tassa di diploma** deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
2. **Esonero dalle tasse scolastiche:** ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito **per merito**, per **motivi economici** e per **appartenenza a speciali categorie di beneficiari**. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ovvero:
- a. **Per merito**, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994);
 - b. **Per motivi economici**, è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a quello fissato dalla normativa vigente;
 - c. **Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari**, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
3. Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, D. Lgs. n. 297/94). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, D. Lgs. n. 297/94).
4. Ai sensi della normativa vigente, l'Istituto prevede il versamento di un **contributo volontario** annuale da parte delle famiglie, che con spirito collaborativo partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. Il



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



contributo sarà destinato in parte per coprire le spese obbligatorie sostenute dalla scuola per conto delle famiglie quali assicurazione infortuni e RCT, acquisto e produzione di stampati e modulistica varia, attività integrative e fitto temporaneo dei locali per lo svolgimento delle assemblee d'istituto degli studenti o spazi per lo svolgimento di attività sportiva, manutenzione e carburante per i mezzi in dotazione della scuola al servizio degli studenti, diritti di segreteria relativi all'iscrizione e carriera degli studenti; la quota parte rimanente è destinato alla manutenzione ordinaria e al miglioramento funzionale degli spazi didattici (aule, laboratori, palestre), alle attività di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa e al funzionamento organizzativo.

5. I contributi scolastici sono determinati dal Commissario Straordinario.

6. È prevista una riduzione del contributo volontario per le famiglie che hanno più figli frequentati nell'anno scolastico a cui è riferito, riduzione che si applica dal secondo figlio in poi.



Titolo IV

Disciplina degli alunni

Art.37

Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti

1. La Scuola è luogo di formazione globale della persona mediante l'istruzione. Persegue obiettivi formativi adeguati allo sviluppo del sapere e delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
2. Ogni provvedimento disciplinare ha sempre finalità educative e mira a rafforzare il senso di responsabilità individuale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa, ispirate al principio della gradualità e della rieducazione dello Studente, cui viene sempre offerta la possibilità di convertire alcune sanzioni (vedi la tabella successiva) in attività in favore della comunità scolastica, nonché della riparazione del danno.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.
5. La responsabilità disciplinare è personale. La classe deve collaborare affinché sia individuata. È altresì personale la responsabilità patrimoniale derivante da danni causati a strumentazioni in dotazione nei laboratori e nelle aule, ovvero alle strutture ospitanti le sedi dell'Istituto (muri, porte, bagni etc..).
6. Nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore degli eventuali danni ai beni della scuola, la responsabilità patrimoniale verrà imputata a:
 - a. tutti gli Studenti della classe, nel caso in cui il danno o atto vandalico riguardi la propria aula o altre strutture utilizzate dalla classe al momento dell'atto;
 - b. tutti gli Studenti, le cui classi siano situate nel piano interessato, in caso di danni rilevati in spazi comuni, quali corridoi o bagni del piano;
7. Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono automaticamente nella determinazione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale e di conseguenza influiscono sulla successiva determinazione del credito scolastico (studenti classi secondo biennio e quinto anno).
8. Sono da ritenersi mancanze degli studenti, soggette a sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti, quelle di seguito indicate:



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



Mancanze disciplinari da parte degli Studenti:	Sanzioni previste	Organi competenti a comminare le sanzioni
<p>a</p> <p>Atteggiamento di disturbo dell'attività didattica e del dialogo educativo</p> <p>Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola e a casa. Mancanza del materiale occorrente.</p> <p>Ritardi ed assenze ingiustificate. Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria inadeguatamente motivata o giustificata</p>	<p><i>Richiamo verbale</i></p> <p><i>Ammonizione con annotazione della violazione sul registro elettronico visibile alla famiglia</i></p>	<p><i>Docente che rileva la mancanza</i></p> <p><i>Coordinatore di Classe</i></p>
<p>b</p> <p>Danneggiamenti di beni (locali, suppellettili, strutture, materiali e sussidi didattici) della scuola o appartenenti a compagni, docenti e personale in genere.</p> <p>Alterazioni delle condizioni igieniche dei locali scolastici</p>	<p><i>Sequestro del cellulare o di altri mezzi di riproduzione video e/o audio fino a riconsegna ai genitori nel caso c1; sanzioni accessorie previste per legge nel caso c2</i></p>	<p><i>Responsabile di plesso</i></p> <p><i>Collaboratore del Dirigente Scolastico</i></p> <p><i>Dirigente Scolastico</i></p>
<p>c</p> <p>c1 - Uso del cellulare durante le attività didattiche</p> <p>c2 - Infrazione al divieto di fumo in qualsiasi locale della scuola e nelle sue pertinenze</p>		
<p>d</p> <p>a - b - c</p> <p><i>(dopo la terza ammonizione)</i></p>		<p><i>Coordinatore di Classe</i></p>
<p>e</p> <p>Irregolare frequenza delle attività didattiche e delle attività aggiuntive obbligatorie deliberate dal Consiglio di classe, non opportunamente giustificate</p>	<p><i>Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata integralmente sul registro elettronico visibile alla famiglia</i></p>	<p><i>Responsabile di plesso</i></p> <p><i>Collaboratore del Dirigente Scolastico</i></p>
<p>f</p> <p>Frequenti assenze ingiustificate dalle attività didattiche</p> <p>Abituale ritardo in ingresso</p>		<p><i>Dirigente Scolastico</i></p>
<p>g</p> <p>Danno alle strutture, alle apparecchiature informatiche, ai sussidi didattici e, in genere, al patrimonio della scuola, con riduzione del livello qualitativo dell'ambiente e della vita scolastica.</p>	<p><i>Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata integralmente sul registro elettronico visibile alla famiglia con lavori di recupero e riparazione, oppure pagamento del danno arrecato</i></p>	<p><i>Coordinatore di Classe</i></p> <p><i>Responsabile di plesso</i></p> <p><i>Collaboratore del Dirigente Scolastico</i></p>



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



		<p><i>Esclusione da attività extrascolastiche, comprese quelle sportive</i></p> <p><i>Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe</i></p>	<i>Dirigente Scolastico</i>
h	Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni e del personale della scuola in genere	<p><i>Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata integralmente sul registro elettronico visibile alla famiglia</i></p> <p><i>Esclusione da attività extrascolastiche, comprese quelle sportive</i></p> <p><i>Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe</i></p>	<p><i>Coordinatore di Classe</i></p> <p><i>Responsabile di plesso</i></p> <p><i>Collaboratore del Dirigente Scolastico</i></p> <p><i>Dirigente Scolastico</i></p>
i	<p>Recidiva dei comportamenti sanzionabili con ammonizione scritta sul registro di classe</p> <p>Disturbo grave e continuativo durante le lezioni</p> <p>Alterazione di risultati o di documenti della scuola</p> <p>Danneggiamento volontario di oggetti, attrezzature, strumenti e servizi di proprietà della scuola o di altri;</p>	<p><i>Sospensione dall'attività didattica fino ad un massimo di quindici giorni</i></p> <p><i>Esclusione dalla partecipazione ad attività extrascolastiche, comprese quelle sportive, a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe</i></p>	<i>Consiglio di Classe</i>
l	Gravi e reiterate offese verbali, comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti di chiunque. Comportamenti pericolosi per l'incolumità degli altri		
m	Uso di alcolici e di sostanze stupefacenti durante le attività didattiche		



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



n	Gravi infrazioni di rilevanza civile e penale (atti lesivi dell'integrità fisica e psicologica; manifestazioni di razzismo, xenofobia, intolleranza; diffamazioni; istigazione all'illecito; provocazione di risse; atti contro la proprietà privata e pubblica; atti contro la pubblica decenza; spaccio di stupefacenti; falsificazione di documenti e firme ufficiali; alterazione o furto di documenti ufficiali; etc.)		
o	Gravi atti di violenza, connotati da particolare intensità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica nell'anno scolastico	<i>Sospensione dall'attività didattica oltre i quindici giorni</i> <i>Allontanamento fino al termine delle lezioni.</i> <i>Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale, con mancata ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato</i>	<i>Commissario Straordinario</i>
p	Mancanze disciplinari, falsificazione delle prove scritte, uso di strumenti non consentiti, atti di violenza verbale e fisica commessi durante la sessione d'esame	<i>Annullamento delle prove d'esame ed esclusione dalla sessione degli Esami di Stato</i>	<i>Commissione d'Esame</i> <i>Applicabile anche a candidati esterni</i>

Art. 38

Procedure

1. Prima di erogare una sanzione disciplinare di sospensione è necessario che l'alunno esponga le proprie ragioni verbalmente o per iscritto, anche in presenza dei suoi genitori.
2. L'organo sanzionatorio decide solo dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informato i secondi.
3. Per le infrazioni, di cui all'art. 37, lettere i), l), m), n) il **Consiglio di Classe è tempestivamente convocato dal Dirigente Scolastico che lo presiede**; il Consiglio di Classe motiva per iscritto allo studente e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale il



provvedimento preso. Copia del provvedimento sarà conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

4. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come competizioni sportive, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione. Su proposta (all'unanimità) dell'organo sanzionatorio, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento in attività a favore della comunità scolastica. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori. L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori dal Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione. Quando previsto, l'alunno è tenuto a riparare o ripagare il danno, anche con un suo personale coinvolgimento in orario extrascolastico o durante l'intervallo.

5. Allo studente, per il tramite dei genitori, è offerta sempre la possibilità di chiedere, entro 2 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, la conversione della stessa in attività alternativa a favore della comunità scolastica. Il Presidente dell'organo sanzionatorio dà comunicazione allo studente e alla famiglia dell'avvenuta conversione della sanzione. Nel momento in cui la sanzione è stata convertita, non può essere impugnata.

6. L'organo sanzionatorio, nel caso del Consiglio di Classe (il coordinatore di classe e/o il Dirigente Scolastico), nel caso del Commissario Straordinario (il Commissario Straordinario e/o il Dirigente Scolastico), accerta che l'attività prevista come misura alternativa sia stata svolta con impegno, diligenza, scrupolosità e tempestività, altrimenti invita lo studente a migliorare il lavoro fornendo consigli e suggerimenti. Qualora accerti che l'attività da effettuarsi per la conversione non è stata svolta in maniera accurata, conferma la sanzione precedentemente applicata.

Art. 39

Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni


1. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta.
2. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
3. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF del Liceo.
4. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.
5. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.



Art. 40

Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, al presidente dell'Organo di Garanzia interno all'istituzione scolastica. Il ricorso scritto deve riportare le ragioni e le eventuali prove che motivino il ricorso. La presentazione del ricorso sospende la sanzione.
2. In caso di ricorso l'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. All'Organo di Garanzia può rivolgersi, altresì, lo studente in caso di eventuali conflitti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. L'Organo di Garanzia interno è composto da due docenti indicati dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante degli studenti indicato dal Comitato degli studenti e da un rappresentante dei genitori indicato dal Commissario Straordinario, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
5. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, oltre che su eventuali ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate anche in materia di conflitti interni in merito all'applicazione del presente Regolamento.
6. I componenti dell'Organo di Garanzia devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
7. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
8. L'organo di garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente Scolastico **entro 5 giorni** dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni.
9. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso.
10. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente, il Dirigente Scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è fatto pervenire ai componenti l'Organo per iscritto almeno tre giorni prima della seduta.
11. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun componente l'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume accuratamente tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo. L'esito del ricorso, firmato da tutti i componenti, è comunicato per iscritto all'interessato. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia di livello regionale per la valutazione di legittimità entro quindici giorni.



Titolo V

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 41

Sito web istituzionale e utilizzo di immagini e video

1. Al fine di favorire un'informazione tempestiva per tutto il personale interno e l'utenza esterna, è fatto riferimento al sito web dell'Istituto, www.convittoliceoannessopz.edu.it, articolato in sezioni differenti, con comunicazioni utili di ordine amministrativo e didattico.
2. L'utilizzo di immagini e video relativi a studenti, docenti e personale scolastico sul sito web ufficiale e sui canali social media della scuola avviene nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016.
3. La scuola, in qualità di pubblica amministrazione, agisce nell'ambito di compiti di interesse pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, non è tenuta a richiedere il consenso esplicito degli interessati per il trattamento di immagini e video a fini istituzionali.
4. L'Istituto non è responsabile del trattamento di dati che non effettua e non detiene, nel caso in cui le riprese siano effettuate da terzi (testate giornalistiche, Istituti partner, stakeholder, ecc.). Compito della scuola è solo la verifica della liceità e della finalità istituzionale. La scuola può facilitare la corretta procedura di far rendere informativa e consenso dai terzi agli interessati.
5. L'applicazione WhatsApp (o applicativo simile di messaggistica) non persegue fini istituzionali, per cui può essere utilizzato solo per comunicazioni di servizio prive di qualsiasi dato personale (*qualsiasi dato atto a individuare una persona, comprese le immagini e gli indirizzi digitali*). La responsabilità del suo utilizzo è strettamente personale.
6. Non è autorizzato la costituzione di gruppi di messaggistica discendenti – docenti o docenti - genitori. La responsabilità è strettamente personale.
7. Non è autorizzato l'utilizzo delle piattaforme social personali per la diffusione di documenti, informazioni, foto o altro riguardante la Scuola.

Art. 41.1 - Finalità dell'Utilizzo di Immagini e Video

Le immagini e i video possono essere utilizzati dalla scuola per:

1. Documentare e promuovere le attività didattiche e formative.
2. Informare la comunità scolastica e il pubblico su eventi, progetti e iniziative.
3. Favorire la diffusione delle buone pratiche educative.

L'utilizzo di immagini e video è limitato a scopi istituzionali e di interesse pubblico, in linea con il mandato educativo della scuola.



Art. 41.2 - Base Giuridica del Trattamento dei Dati

Il trattamento delle immagini e dei video, che costituiscono dati personali, si fonda sull'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ossia sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, che include la promozione e la divulgazione delle attività educative e formative della scuola.

Art. 41.3 - Raccolta e Pubblicazione delle Immagini. Consensi e liberatorie

1. Studenti minorenni: le immagini e i video che ritraggono studenti minorenni potranno essere utilizzati senza la necessità di acquisire il consenso dei genitori o tutori legali, in quanto il trattamento è giustificato da finalità istituzionali.
2. Studenti maggiorenni e personale scolastico: anche per gli studenti maggiorenni e per il personale scolastico, il consenso non è necessario.
3. Gli interessati sono informati circa le modalità di trattamento dei propri dati personali attraverso l'informativa chiara e trasparente, resa disponibile sul sito web istituzionale, nella sezione Privacy.

Per il rispetto degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 - n. 633, Legge sul diritto d'autore, sono predisposte dall'Istituzione scolastica apposite liberatorie, in genere fatte controfirmare dagli interessati all'inizio del percorso scolastico ("Liberatoria generica"). Per l'autorizzazione per eventi particolari non strettamente rientranti nei fini istituzionali o per casi particolarmente sensibili che dovessero riguardare, per esempio, dati di disabili, giudiziari o che possano avere impatto negativo sui diritti e libertà della persona interessata, si utilizza analoga liberatoria denominata "Liberatoria specifica", controfirmata dall'interessato prima dell'evento.

Art. 41.4 - Tipologia di Contenuti

Le immagini e i video pubblicati possono comprendere:

1. Attività didattiche: esempi di lezioni, laboratori e altre attività scolastiche.
2. Eventi pubblici: Documentazione di manifestazioni, concorsi, viaggi d'istruzione, spettacoli e iniziative aperte al pubblico.
3. Premiazioni e riconoscimenti: Pubblicazione di premi e riconoscimenti ottenuti da studenti o personale scolastico.

L'utilizzo di tali contenuti sarà effettuato con attenzione, evitando inquadrature o situazioni che possano violare la dignità degli interessati, evitando primi piani, con l'obiettivo di rappresentare più l'evento che le persone, se non per specifici eventi riguardanti premi, gare e riconoscimenti personali legati all'attività scolastica.

Art. 41.5 - Modalità di Pubblicazione

1. Le immagini e i video saranno pubblicati esclusivamente sul sito web ufficiale della scuola e sui canali social media ufficiali della stessa.



2. La gestione del sito e dei social e, in generale, dell'acquisizione delle immagini, conservazione e cancellazione sono gestiti esclusivamente da personale responsabile nominato dal Dirigente Scolastico per il rispetto del presente regolamento.
3. Non saranno diffuse immagini e video su piattaforme non autorizzate o non supervisionate dai responsabili e dal D.S.
4. Le immagini saranno selezionate in modo da minimizzare l'identificazione degli interessati, ad esempio evitando la pubblicazione di nomi e cognomi associati alle immagini (cfr art. 41.4).

Art. 41.6 - Durata del Trattamento

1. Le immagini e i video saranno conservati per il tempo strettamente necessario agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati.
2. Dopo il termine della finalità istituzionale per la quale sono stati utilizzati, i dati saranno eliminati o archiviati secondo le normative vigenti.

Art. 41.7 - Diritti degli Interessati

Nonostante il consenso non sia richiesto, gli interessati hanno comunque il diritto di esercitare i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22), tra cui:

1. *Diritto di accesso*: Ottenere conferma se i propri dati sono trattati e accedere a tali dati.
2. *Diritto di rettifica*: Richiedere la correzione di dati inesatti.
3. *Diritto alla cancellazione*: Chiedere la rimozione di immagini o video quando non vi sia più una giustificazione legittima per il trattamento.
4. *Diritto di limitazione del trattamento*: Chiedere la limitazione del trattamento in circostanze specifiche.
5. *Diritto di opposizione*: Opporsi al trattamento per motivi legittimi, a meno che non prevalga l'interesse pubblico.

Le richieste devono essere indirizzate al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della scuola.

Art. 41.8 - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Dirigente Scolastico ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Il DPO garantisce il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e fornisce assistenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti.

Art. 41.9 - Misure di Sicurezza

La scuola implementa adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per:

1. Proteggere i dati personali da accessi non autorizzati o da trattamenti illeciti.
2. Garantire che solo il personale scolastico autorizzato possa accedere ai dati.
3. Anonimizzare o offuscare i dati quando possibile, per ridurre i rischi associati al trattamento.

Art. 41.10 - Aggiornamento dell'art.41 del presente Regolamento



L'art. 41 del presente regolamento può essere modificato per adeguarsi a cambiamenti normativi o a nuove esigenze organizzative della scuola. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente alla comunità scolastica e rese pubbliche attraverso il sito ufficiale.

Art. 42


Registro elettronico

1. Spetta ed è cura del singolo docente, dotato di password personale, operare in modo da tenere sempre aggiornato il registro elettronico (con annotazioni analoghe al registro cartaceo: presenza in aula, assenze, ritardi, giustifiche, attività svolte).
2. I genitori possono accedere a informazioni e dati inerenti i propri figli con l'attivazione di password specifiche.

Art. 43

Rapporti scuola-famiglia

1. I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi, secondo i criteri e le modalità proposte dal Collegio dei Docenti e definiti dal Commissario Straordinario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
2. Secondo il calendario di ricevimento delle famiglie definito i docenti sono tenuti ad essere presenti nell'Istituto.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza


Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- 1) PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI**
- 2) REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE**
- 3) STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DPR 24 giugno 1998, n. 249**
- 4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 NOVEMBRE 2007, N. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**



ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI

A. Infortuni a scuola, in laboratorio o in palestra

Obblighi da parte dell'infortunato

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Docente in servizio o in sua assenza al Dirigente Scolastico o suo delegato (Responsabile di Sede).
2. Far pervenire, con urgenza, presso l'Ufficio di Segreteria Studenti della Sede Centrale il referto medico originale relativo all'infortunio.
3. In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico consegnando il certificato di avvenuta guarigione.

Obblighi da parte del docente

1. Prestare assistenza all'alunno e informare il Dirigente Scolastico o suo delegato circa l'avvenuto infortunio.
2. Avvisare i familiari.
3. Accertare la dinamica dell'incidente.
4. Stilare sul apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio di Segreteria Studenti, dettagliata relazione sull'accaduto e provvedere alla sua consegna presso l'Ufficio di Protocollo.

Obblighi da parte della segreteria

1. Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno) e chiudere la registrazione al momento del rientro a scuola.
2. Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all'infortunio.
3. Assumere a protocollo la documentazione medica prodotta non appena se ne viene in possesso.
4. In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S..
5. In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia d'infortunio (le prime 2 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la terza copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore dalla data di assunzione al protocollo, (fa fede il timbro, tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
6. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento.
7. Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti.
8. Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



9. Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.

B. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione

Obblighi da parte dell'infortunato

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.
2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.
3. In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico consegnando il certificato di avvenuta guarigione.

Obblighi da parte del docente

1. Portare con sé il modello di relazione d'infortunio.
2. Prestare assistenza all'alunno.
3. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi.
4. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci.
5. Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi.
6. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

Obblighi da parte della segreteria

1. Quanto previsto al punto precedente con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.

C. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze (percorso scuola – casa e viceversa)

Obblighi da parte dell'infortunato

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.
2. Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola.

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE

Art. 1. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- del Decreto Legislativo 626/1994
- del Decreto Legislativo 81/2008
- dell'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
- del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art. 2. Finalità



La scuola coopera con le famiglie affinché gli studenti acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, il presente Regolamento è redatto con finalità non coercitiva, bensì educativa e mira a:

- a. prevenire l'abitudine al fumo;
- b. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o, almeno, a ridurre il numero giornaliero di sigarette;
- c. garantire un ambiente salubre, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- e. promuovere iniziative informative/formative sul tema, inserite nel curriculum d'Istituto e in un più ampio programma di educazione alla salute
- f. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli studenti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3. **Locali e aree soggetti al divieto di fumo**

Ai sensi della normativa vigente in materia, vige il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi dell'Istituto ovvero: in prossimità degli ingressi, nelle aule, nei laboratori, negli uffici, negli spazi comuni, nei corridoi, nei bagni e nelle scale antincendio. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, nelle strutture sportive e durante il passaggio da e per gli impianti sportivi. Appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza saranno apposti all'interno delle singole sedi.

Art. 4. **Uso della sigaretta elettronica**

Negli edifici scolastici e nelle sue pertinenze non è, altresì, consentito l'uso delle sigarette elettroniche.

Art. 5. **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna sede dell'Istituto, con i seguenti compiti:

- a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto di fumo;
- b. vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (studenti, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle sull'apposita modulistica;
- c. notificare, per tramite del Dirigente Scolastico o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli studenti minorenni sorpresi a fumare.

Tuttavia, tutto il personale in servizio (personale docente e non docente) ha il dovere di applicazione del divieto e di segnalazione ai responsabili di eventuale.

ART. 6. **Procedura di accertamento, contestazione e notificazione**

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo:



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



- a. procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale (una da consegnare al trasgressore, una per l'Istituto Scolastico e una per il Prefetto), utilizzando apposito modello dell'Istituto. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.
- a. trasmettono a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale notifica mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento se il trasgressore è minorenne.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 7. **Sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative**

Coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze saranno soggetti a:

- a. sanzione disciplinare, così come indicato al Titolo III, art. 37 del "Regolamento d'Istituto";
- b. sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999.

Art. 8. **Sanzioni amministrative**

- a. I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
- b. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- c. Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuata come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso:
 - la Tesoreria provinciale competente per territorio;
 - oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T;
 - oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale con la seguente causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo "Rosa – Gianturco".
- d. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso l'Ufficio di Segreteria Studenti presso la Sede Centrale dell'Istituto

Art. 9. **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.



DPR 24 giugno 1998, n. 249

**Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (*Disciplina*)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (*Impugnazioni*)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.



Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.10.1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del CNPI, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.



CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA"

LICEO "ROSA - GIANTURCO"

Sede amministrativa Via Zara snc 85100 - Potenza

Liceo delle scienze umane - Liceo delle scienze umane opzione economico sociale
Liceo delle scienze umane progetto sportivo - Liceo scientifico ad indirizzo sportivo



2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione